Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 53 del 4 marzo 1937-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2471.

Approvazione dello statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Milano approvato con R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2280, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2233, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Milano, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1965;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1464, con cui il Regio istituto superiore agrario di Milano è stato aggregato alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Milano, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1965, è abrogato, tranne nella parte riguardante i corsi di perfezionamento.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Milano, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 20. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Milano.

TITOLO I.

Costituzione dell'Università e disposizioni generali.

Art. 1.

La Regia università di Milano comprende le seguenti Facoltà:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di agraria;
Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Lo studente al momento dell'immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre la tessera, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati i corsi ai quali egli si è iscritto. Sullo stesso libretto viene fatta annotazione delle tasse e sopratasse pagate e delle votazioni riportate negli esami di profitto.

Art. 3.

Lo studente può in qualsiasi anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea, purchè ne faccia domanda nei termini prescritti per l'iscrizione.

Ove nel passaggio chieda di essere iscritto ad anno di corso successivo al primo, il Consiglio della Facoltà delibera a quale anno possa essere iscritto e quali esami di profitto debba sostenere e gli stabilisce il piano di studi.

In ogni caso lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per adire al corso di laurea a cui aspira.

Art. 4.

Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato da coloro i quali siano abilitati alla libera docenza nella materia a cui si riferisce il corso stesso. Quando questi corsi abbiano la stessa estensione dei corrispondenti corsi ufficiali e siano svolti nello stesso numero di lezioni settimanali e con sufficienti mezzi dimostrativi e sperimentali, la Facoltà, nell'approvarne i programmi, li può dichiarare pareggiati, agli effetti della carriera scolastica.

Art. 5.

L'insegnamento a titolo privato ha luogo in locali universitari; tuttavia il rettore può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori delle sedi universitarie, purchè dia sufficienti garanzie circa il materiale didattico e dimostrativo, l'igiene, l'ordine e l'adatta destinazione dei locali prescelti, e purchè possano liberamente accedervi il preside della Facoltà o le persone da lui designate, restando detti corsi soggetti alla giurisdizione disciplinare delle autorità accademiche.

Art. 6.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Insegnamenti ed esami.

Art. 8.

Gl'insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche.

Ogni insegnamento si svolge, di regola, in tre ore settimanali di lezioni, tenute in giorni distinti.

Art. 9.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione ad almeno tre inse-

gnamenti o corsi di esercitazioni e li frequentino regolarmente; tuttavia per la validità dell'ultimo anno di ciascun corso di laurea sono sufficienti l'iscrizione e la frequenza in due insegnamenti o corsi di esercitazioni.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 10.

Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 11.

Gli esami di profitto hanno luogo per singole materie, e si danno dinanzi ad una Commissione di almeno tre membri, costituita di due professori ufficiali della Facoltà e di un libero docente o di un cultore della materia d'esame.

Art. 12.

Gli esami di laurea o di diploma si svolgono per ciascuna Facoltà o Scuola secondo le disposizioni particolari più innanzi stabilite.

Art. 13.

Le Commissioni per gli esami di laurea o di diploma sono costituite di undici membri, dei quali di regola sette professori ufficiali e quattro liberi docenti. In caso di necessità le Commissioni possono essere costituite di un numero di membri inferiore a undici, ma non a sette, dei quali cinque professori ufficiali.

TITOLO III.

Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 14.

La Facoltà di giurisprudenza rilascia la laurea in giurisprudenza.

Alla Facoltà è annessa la Scuola di statistica che rilascia il diploma in statistica.

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto comune.
8. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 16.

Gl'insegnamenti fondamentali, ed in particolare quelli di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto e procedura penale, di diritto romano, di diritto commerciale e di diritto processuale civile, possono essere integrati con esercitazioni.

Art. 17.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Diritto costituzionale.
4. Economia politica corporativa.
5. Filosofia del diritto.
6. Storia del diritto romano.
7. Storia del diritto italiano (I).

Secondo anno:

1. Diritto commerciale.
2. Diritto romano (I).
3. Diritto e procedura penale (I).
4. Diritto ecclesiastico.
5. Storia del diritto italiano (II).

6 e 7. Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

1. Diritto civile (I).
2. Diritto romano (II).
3. Diritto e procedura penale (II).
4. Diritto amministrativo (I).
5. Diritto processuale civile.
6. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Diritto civile (II).
2. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
3. Diritto amministrativo (II).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.

Art. 18.

L'esame di laurea consiste:

1° nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su un tema precedentemente approvato dal professore della materia;

2° nella discussione orale di due altri temi, parimenti approvati in precedenza dai professori delle rispettive materie, le quali debbono essere diverse fra loro e da quella della dissertazione.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in triplice copia, almeno un mese prima di quello fissato per l'esame, insieme con l'indicazione dei titoli dei temi orali.

Art. 19.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto romano, di diritto amministrativo se non abbiano superato, rispettivamente, gli esami di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto romano e di diritto costituzionale.

Scuola di statistica.

Art. 20.

La Scuola di statistica è diretta dal professore di ruolo titolare della cattedra di statistica nella Facoltà di giurisprudenza.

Art. 21.

La durata del corso degli studi per il diploma in statistica è di due anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso elementare.
2. Statistica economica - corso elementare (biennale).
3. Statistica giudiziaria e sociale.
4. Antropometria e statistica sanitaria.
5. Demografia.
6. Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Elementi di matematica per gli statistici.
2. Economia politica corporativa - corso elementare.
3. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gl'insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà di giurisprudenza.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre complementari.

Art. 22.

Il piano degli studi consigliato per il diploma in statistica è il seguente:

Primo anno:

1. Statistica metodologica - corso elementare.
2. Statistica economica - corso elementare (I).
3. Antropometria e statistica sanitaria.
4. Geografia politica ed economica.
5. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

1. Statistica economica - corso elementare (II).
2. Statistica giudiziaria e sociale.
3. Demografia.
4. Due insegnamenti complementari.

Art. 23.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento statistico scelto dal candidato in una delle materie fondamentali che s'insegnano nella Scuola.

L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto all'approvazione del direttore della Scuola sei mesi prima della discussione.

Art. 24.

Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal direttore della Scuola.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita di sette membri nominati dal preside della Facoltà.

TITOLO IV.

Ordinamento della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 25.

La Facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 26.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Filologia greco-latina.
3. Grammatica greca e latina.
4. Storia comparata delle lingue classiche.
5. Epigrafia greca.
6. Papirologia.
7. Storia delle religioni.
8. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;

b) Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.
5. Lingua e letteratura russa.
6. Lingua e letteratura polacca.
7. Storia della lingua italiana.
8. Filologia germanica.
9. Paleografia e diplomatica.
10. Storia del Risorgimento.
11. Storia della musica.
12. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei due gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica o storico-filologico-moderna.

Art. 27.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente.
5. Storia delle religioni.
6. Storia del Cristianesimo.
7. Psicologia sperimentale.
8. Storia del diritto italiano.
9. Letteratura greca.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 28.

Gl'insegnamenti di « storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana », e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente nei due insegnamenti annuali di « storia greca » e di « storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale » e di « storia moderna ».

Art. 29.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in triplice copia, almeno un mese prima del giorno fissato per l'esame.

Art. 30.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in lettere è il seguente:

Primo anno:

1. Letteratura italiana (I).
2. Letteratura latina (I).
3. Letteratura greca (I).
4. Storia medioevale e moderna (I).
5. Geografia.
6. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, storia della filosofia e filosofia morale).
7. e 8. Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

1. Letteratura italiana (II).
2. Letteratura latina (II).
3. Letteratura greca (II).
4. Glottologia (I).
5. Storia medioevale e moderna (II).
6. Filologia romanza (I).
7. Storia dell'arte medioevale e moderna (I).

Terzo anno:

1. Glottologia (II).
2. Filologia romanza (II).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
4. Storia dell'arte medioevale e moderna (II).
5. e 6. Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

1. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
2. Archeologia e storia dell'arte antica.
3. Un insegnamento complementare.

Art. 31.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:

1. Letteratura italiana (I).
2. Letteratura latina (I).
3. Storia medioevale e moderna (I).
4. Filosofia teoretica (I).
5. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche.
6. e 7. Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

1. Letteratura italiana (II).
2. Letteratura latina (II).
3. Storia medioevale e moderna (II).
4. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
5. Storia della filosofia (I).
6. Filosofia teoretica (II).
7. Pedagogia (I).
8. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

1. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
2. Storia della filosofia (II).
3. Pedagogia (II).
4. Filosofia morale (I).
5. e 6. Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

1. Filosofia morale (II).
2. Un insegnamento complementare.

Art. 32.

Sono istituiti e sono regolati da disposizioni speciali i seminari di filologia classica, linguistica e filologia romanza, filosofia, storia moderna, letteratura italiana.

Il seminario di filologia classica è diviso in due corsi, uno preparatorio (lettorato di latino e di greco) e uno superiore regolato dai titolari delle materie.

TITOLO V.

Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 33.

La Facoltà di medicina e chirurgia rilascia la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 34.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali.

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Microbiologia.
3. Tisiologia.
4. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
5. Malattie infettive.
6. Medicina del lavoro.
7. Radiologia.
8. Psicologia sperimentale.
9. Clinica ortopedica.
10. Urologia.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gl'insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle «istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 35.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale-compresa la genetica e biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (I).

Secondo anno:

1. Anatomia umana normale (II).
2. Fisiologia umana (I).
3. Patologia generale (I).
4. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

1. Fisiologia umana (II).
2. Patologia generale (II).
3. Farmacologia.
4. Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
5. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
6. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
2. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
3. Anatomia ed istologia patologica (I).
4. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Quinto anno:

1. Anatomia ed istologia patologica (II).
2. Clinica medica generale e terapia medica (I).
3. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
4. Igiene.
5. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
6. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
7. Clinica oculistica (semestrale).
8. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sesto anno:

1. Clinica medica generale e terapia medica (II).
2. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
3. Clinica pediatrica.
4. Clinica ostetrica e ginecologica.
5. Medicina legale e delle assicurazioni.
6. Clinica ortopedica.

Art. 36.

Per l'insegnamento complementare di chimica biologica sono obbligatorie le esercitazioni pratiche per gli studenti, che le seguono a gruppi.

Art. 37.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal professore della materia.

La dissertazione deve essere depositata nella segreteria della Facoltà almeno quindici giorni avanti l'esame.

TITOLO VI.

Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 38.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le seguenti lauree:

in chimica industriale;
in fisica;
in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali.

Art. 39.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Tecnologie chimico-agrarie.
7. Impianti industriali chimici.
8. Istituzioni di matematiche.
9. Fisica sperimentale (biennale).
10. Mineralogia.
11. Preparazioni chimiche.
12. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
13. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
14. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica
4. Chimica applicata.
5. Chimica biologica.
6. Chimica agraria.
7. Metallurgia e metallografia.
8. Elettrochimica.
9. Chimica delle sostanze coloranti.
10. Fisica superiore.
11. Fisica teorica.
12. Fisica tecnica.
13. Elettrotecnica.
14. Misure elettriche.
15. Batteriologia industriale.
16. Fisiologia generale.
17. Disegno.
18. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento biennale di « analisi matematica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in undici da lui scelti fra i complementari.

Art. 40.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in chimica industriale è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Preparazioni chimiche.
Fisica sperimentale (I).
Esercitazioni di fisica (I).
Istituzioni di matematiche.
Mineralogia.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica (II).
Chimica fisica con esercizi (I).
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Chimica industriale con esercizi (I).
Chimica fisica con esercizi (II).
Chimica analitica.
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica industriale con esercizi (II).
Impianti industriali chimici con esercizi.

Tecnologie chimico-agrarie.
Tre insegnamenti complementari.

Quinto anno:

Due insegnamenti complementari.
Ricerche per la dissertazione di laurea.

Art. 41.

I corsi di preparazioni chimiche, di esercitazioni di chimica analitica qualitativa e di esercitazioni di chimica analitica quantitativa importano oltre all'esame orale anche una prova pratica.

Gli insegnamenti biennali di chimica fisica e di chimica industriale comportano, oltre all'esame orale alla fine del biennio, una prova pratica alla fine di ogni anno.

Art. 42.

Lo studente non può essere iscritto agli insegnamenti di chimica industriale (II) e di tecnologie chimico-agrarie se prima non abbia frequentato i corsi di «preparazioni chimiche», «esercizi di fisica (I e II)», «esercizi di chimica analitica qualitativa», «esercizi di chimica analitica quantitativa».

Eguali precedenze debbono osservarsi per quanto riguarda gli esami.

Art. 43.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentato dallo studente; inoltre nella presentazione e discussione di uno studio o progetto di impianto riguardante l'industria chimica.

Art. 44.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Calcolo delle probabilità.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 45.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Preparazioni chimiche.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica sperimentale (I).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
Chimica fisica.

Terzo anno:

Analisi superiore.
Fisica teorica.
Fisica matematica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (II).

Quarto anno:

Fisica superiore.
Esercitazioni di fisica sperimentale (III).
Inoltre fra il terzo e quarto anno almeno due insegnamenti complementari a scelta dello studente.

Art. 46.

L'insegnamento biennale di «fisica sperimentale» importa un unico esame alla fine del biennio; le «esercitazioni di fisica» (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento biennale di «analisi matematica algebrica ed infinitesimale» comporta un esame alla fine di ogni anno. L'esame al secondo anno consta di una prova pratica e di una teorica.

Gli esami di «geometria analitica con elementi di proiettiva» e di «meccanica razionale con elementi di statica grafica» constano di una prova pratica e di una teorica.

Art. 47.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea, ed eseguite presso una delle cattedre della Facoltà; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti fisici sperimentali e fondamentali del corso di laurea.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Fisica teorica.
7. Fisica superiore.
8. Meccanica superiore.
9. Astronomia.
10. Geodesia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 49.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).

Terzo anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica matematica.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Due insegnamenti complementari.
Ricerche per la dissertazione di laurea.

Art. 50.

L'insegnamento di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » comporta due esami distinti. L'esame al secondo anno consta di una prova pratica e di una teorica.

L'insegnamento di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » comporta due esami distinti. L'esame al secondo anno consta di una prova pratica e di una teorica.

L'esame di « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno » consta di una prova pratica e di una teorica.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi esercizi di laboratorio importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 51.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento riguardante le discipline matematiche e fisico-matematiche del corso di laurea; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti matematici fondamentali del corso di laurea.

Art. 52.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Calcolo delle probabilità.
4. Calcoli numerici e grafici.
5. Fisica matematica.
6. Fisica tecnica.
7. Fisica terrestre.
8. Elettrotecnica.
9. Geodesia.
10. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 53.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in matematica e fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Matematiche complementari.

Terzo anno:

Fisica teorica.
Analisi superiore.
Geometria superiore.
Astronomia.

Quarto anno:

Fisica superiore.
Un insegnamento complementare.
Ricerche per la dissertazione di laurea.

Art. 54.

L'insegnamento di « analisi matematica algebrica ed infinitesimale » comporta due esami distinti. L'esame al secondo anno consta di una prova pratica e di una prova teorica.

Gli esami di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno » constano di una prova pratica e di una prova teorica.

Per l'insegnamento di « fisica sperimentale » con esercitazioni di laboratorio vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Art. 55.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomenti riguardanti le discipline fisiche e matematiche del corso di laurea ed è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti fisici e matematici fondamentali del corso di laurea.

Art. 56.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Chimica fisica.
3. Paleontologia.
4. Entomologia agraria.
5. Patologia vegetale.
6. Geografia fisica.
7. Petrografia.
8. Igiene.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 57.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di matematiche.
Chimica generale ed inorganica.
Botanica (I).
Esercizi di botanica.
Zoologia (I).
Anatomia umana.
Geografia.

Secondo anno:

Fisica.
Botanica (II).
Esercizi di botanica.
Zoologia (II).
Esercizi di zoologia.
Mineralogia.
Esercizi di mineralogia.
Chimica organica.

Terzo anno:

Anatomia comparata.
Esercizi di anatomia comparata.

Fisiologia generale.
Geologia.
Esercizi di geologia.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Due insegnamenti complementari.
Ricerche per la dissertazione di laurea.

Art. 58.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline naturalistiche del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente, e nella discussione di una tesina su argomento di scienze biologiche oppure abiologiche, a seconda che la dissertazione di laurea riguardi il secondo od il primo indirizzo; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea.

TITOLO VII.

Ordinamento della Facoltà di agraria.

Art. 59.

La Facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze agrarie.

Art. 60.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Orticoltura e floricoltura (semestrale).
4. Alpicoltura e selvicoltura.
5. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
6. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
7. Principi di diritto agrario e legislazione rurale.
8. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
9. Agricoltura tropicale e subtropicale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 61.

Il piano degli studi consigliato per la laurea in scienze agrarie è il seguente:

Primo anno:

Botanica generale.
Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
Fisica.
Matematica.
Mineralogia e geologia.
Zoologia generale.

Secondo anno:

Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Botanica sistematica.
Chimica organica.
Principi di economia generale e corporativa e di statistica.
Patologia vegetale.
Entomologia agraria.

Terzo anno:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee (I).
Chimica agraria (I).
Coltivazioni arboree.
Ezoognosia e zootecnia (I).
Economia e politica agraria (I).
Microbiologia agraria e tecnica.
Topografia e meccanica agraria con applicazioni di disegno.
Tre insegnamenti complementari se a corso annuale o quattro se due di essi sono a corso semestrale.

Quarto anno:

Chimica agraria (II).
Ezoognosia e zootecnia (II).
Estimo rurale e contabilità.
Idraulica e costruzioni rurali con applicazioni di disegno.
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (II).
Economia e politica agraria (II).

Art. 62.

Durante il secondo biennio di studi gli studenti devono compiere un periodo di tirocinio pratico nei modi stabiliti da apposito regolamento e della durata di almeno un trimestre estivo.

Art. 63.

L'esame di laurea consiste:

1° nella discussione di una tesi scritta svolta su un tema liberamente scelto dal candidato;

2° nello svolgimento di due tesi orali, scelte dalla commissione esaminatrice fra le tre liberamente indicate dal candidato su materia diversa da quella della tesi scritta.

I candidati all'esame di laurea devono comunicare alla segreteria il titolo della dissertazione e delle tesi orali entro il 31 dicembre per la sessione estiva, ed entro il 31 marzo per quella autunnale.

La dissertazione deve essere depositata nella segreteria della Facoltà, in duplice copia dattilografata, almeno un mese prima della data dell'esame di laurea.

Art. 64.

Per gl'iscritti e i laureati di altra Facoltà, aspiranti al conseguimento della laurea in scienze agrarie, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti e gl'insegnamenti che debbono seguire e sui quali debbono superare l'esame.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in scienze agrarie.

Art. 65.

Sono annessi alla Facoltà di agraria:

a) l'Azienda agraria, i cui principali scopi sono quelli di fornire mezzi per il tirocinio degli studenti e di essere campo di osservazione da parte dei professori e degli studenti;

b) il Laboratorio di chimica agraria con funzione di stazione sperimentale, cui sono affidati il compito del servizio di analisi per il pubblico e la esecuzione di esperienze in laboratorio ed in campagna per lo studio dei problemi chimico-fisico-agrari;

c) i Campi sperimentali, istituiti per fornire ai rispettivi professori i mezzi per compiere esperienze in campagna, al fine di risolvere problemi scientifico-agrari e prove dimostrative per gli studenti;

d) la Stazione sperimentale di zootecnia, fondata con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1285;

e) la Stazione sperimentale del freddo, fondata con R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2506;

f) la Stazione sperimentale di orti-frutticoltura, fondata con R. decreto 18 maggio 1922, n. 805;

g) il Regio osservatorio fitopatologico, istituito con decreto Ministeriale 25 aprile 1917;

h) la Istituzione agraria dott. Andrea Ponti, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 19 febbraio 1891, LXXIX, parte supplementare;

i) la Borsa Armeno per gli studi agrari, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 2 aprile 1896, XXIII, parte supplementare;

l) la Fondazione premio Körner, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 14 giugno 1923, n. 1660;

m) la Fondazione Menozzi regolata dallo statuto approvato con R. decreto 26 marzo 1931, n. 402;

n) la Fondazione Romagnoli regolata dallo statuto approvato con R. decreto 5 aprile 1934, n. 699.

L'Azienda agraria di cui alla lettera *a*) è gestita e condotta industrialmente con direzione tecnica ed amministrativa separata, affidata ad apposito personale e con norme da approvarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Università, il quale Consiglio deve, inoltre, approvare le norme per le gestioni separate per il funzionamento amministrativo e contabile del Laboratorio di chimica agraria con funzione di stazione sperimentale di zootecnia, di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *d*) del presente articolo.

Gli scopi, le norme per il funzionamento e i rapporti delle stazioni sperimentali, del Regio osservatorio di fitopatologia e delle altre istituzioni, di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), del presente articolo, con la Regia università di Milano, sono indicate nei rispettivi statuti di fondazioni e regolamenti su ricordati.

TITOLO VIII.

Ordinamento della Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 66.

La Facoltà di medicina veterinaria rilascia la laurea in medicina veterinaria.

Art. 67.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Sono insegnamenti complementari:

1. Medicina veterinaria legale.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Podologia (semestrale).
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Indagini radiologiche (semestrale).
6. Anatomia topografica e chirurgica operativa.
7. Economia rurale (semestrale).
8. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
9. Idrobiologia e pescicoltura.

Gl'insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico e una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 68.

Il piano di studi consigliato per la laurea in medicina veterinaria è il seguente:

Primo anno:

Zoologia generale e parassitologia.
Botanica.
Fisica.
Chimica.
Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (I).
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (I).

Secondo anno:

Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (II).
Farmacologia.
Patologia generale ed anatomia patologica (I).
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (II).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Patologia generale ed anatomia patologica (II).
Patologia speciale e clinica medica (I).
Patologia speciale e clinica chirurgica (I).
Ezoognosia e zootecnia (I).
Ostetricia e ginecologia.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Patologia speciale e clinica medica (II).
Patologia speciale e clinica chirurgica (II).
Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
Ispezione degli alimenti di origine animale.
Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo, ed industrie alimentari.
Ezoognosia e zootecnia (II).
Un insegnamento complementare.

Art. 69.

Gli studenti hanno l'obbligo di seguire le esercitazioni degl'insegnamenti per le quali queste sono istituite.

Art. 70.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta, svolta su un tema approvato in precedenza dal professore della materia.

La tesi deve essere depositata presso la segreteria della Facoltà almeno quindici giorni avanti l'esame di laurea.

Art. 71.

Per gli iscritti o laureati di altre Facoltà, aspiranti al conseguimento della laurea in medicina veterinaria, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale essi possono essere iscritti e gl'insegnamenti che debbono seguire e sui quali debbono superare gli esami.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **2472.**

Approvazione dello statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2130, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2229, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Pavia, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle scuole di perfe-

zionamento, sono sostituite dalle norme inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 109. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Pavia.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia università di Pavia comprende le seguenti Facoltà:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di scienze politiche;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia.

Art. 2.

Alle Facoltà sono annessi istituti, laboratori, cliniche, biblioteche, seminari per le esercitazioni degli studenti.

Gli istituti, oltre che dagli studenti che vi compiono internati ed esercitazioni e dai perfezionandi, possono essere frequentati da allievi interni e anche da laureati, con le norme determinate dai Consigli di facoltà, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I professori direttori di istituto curano l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione degli istituti rispettivi, applicando le disposizioni vigenti.

Il numero delle ore settimanali di lezione per ogni insegnamento viene determinato dalle singole Facoltà; esso, però, non può essere minore di tre lezioni da tenersi in giorni distinti e di regola alternati.

I professori devono inoltre svolgere le esercitazioni dichiarate necessarie dalle rispettive Facoltà.

Art. 4.

I liberi docenti che intendono svolgere un corso libero devono ottenere la relativa autorizzazione dalle autorità accademiche secondo quanto prescrivono gli ordinamenti in vigore.

Le Facoltà curano con diligenza la coordinazione dei vari corsi liberi tra loro e con i corsi ufficiali.

Quando un corso libero per il suo programma, per la sua estensione e per la ricchezza dei mezzi di insegnamento può assumere una congrua importanza scientifica e didattica, la Facoltà può proporre alle Autorità accademiche che esso valga come corso pareggiato. Il giudizio definitivo spetta al rettore, udito il Senato accademico; il rettore può richiedere questo giudizio alle Facoltà quando lo ritenga opportuno nell'interesse degli studi e dell'Amministrazione.

Art. 5.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione al numero minimo di insegnamenti indicato per ciascun corso di laurea o di diploma come indispensabile per la validità dell'anno.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 6.

Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 7.

Lo studente non può sostituire con altri insegnamenti complementari quelli nei cui esami è stato riprovato.

Art. 8.

La segreteria redige e consegna ai professori, entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti ai corsi rispettivi e comunica in seguito le iscrizioni tardive autorizzate.

Lo stesso ufficio consegna allo studente, all'atto dell'immatricolazione, oltre alla tessera di riconoscimento con la fotografia, un libretto nel quale i professori delle discipline da lui seguite attestano con la firma al termine dell'anno la frequenza al rispettivo corso.

Tale attestazione è necessaria per l'ammissione dello studente all'esame relativo.

È concesso agli studenti di passare da un corso di laurea all'altro durante il corso degli studi alle condizioni fissate nel presente statuto, od a quelle che la Facoltà alla quale si iscrivono determina caso per caso.

Art. 9.

Lo studente non può presentarsi all'esame di profitto se non è stato iscritto ai corsi delle materie relative e non li ha regolarmente frequentati.

Art. 10.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà.

Art. 11.

Qualora una Facoltà abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa può ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

Art. 12.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la chiusura dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 13.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte normalmente di tre membri, di cui due professori di ruolo o incaricati, ed uno libero docente o cultore della disciplina oggetto dell'esame o di discipline affini, e presiedute dal professore dell'insegnamento stesso.

Qualora si abbiano esami per gruppo, le Commissioni possono essere composte di un numero maggiore di membri, di cui almeno uno dev'essere libero docente o cultore delle materie, e sono presiedute dal professore di ruolo più anziano.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono composte normalmente di undici membri, fra cui almeno un libero docente. In caso di necessità possono ridursi a soli sette membri compreso il libero docente.

Art. 14.

Gli esami di profitto sono pubblici. Terminato l'esame ed allontanato il pubblico la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito. Qualora si abbiano esami per gruppo, il giudizio della Commissione è complessivo su tutte le materie del gruppo.

Art. 15.

Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente deve aver superati tutti gli esami di profitto, frequentate le esercitazioni e sostenute le prove pratiche secondo quanto è prescritto per la laurea a cui aspira.

Art. 16.

Per gli aspiranti agli assegni della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 17.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e sino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 18.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Ordinamento degli studi.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 19.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 20.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto agrario.
8. Diritto comune.

Art. 21.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Deve inoltre iscriversi a due delle sezioni dell'istituto di cui ai successivi articoli e frequentarle.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre corsi.

Art. 22.

Il piano di studi consigliato per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Diritto costituzionale.
Economia politica corporativa.
Storia del diritto italiano (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Storia del diritto italiano (II).
Diritto ecclesiastico.
Filosofia del diritto.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto romano (I).
Diritto civile (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto romano (II).
Diritto civile (II).
Diritto commerciale.
Diritto internazionale.
Diritto e procedura penale (I).
Diritto amministrativo (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto amministrativo (II).
Diritto e procedura penale (II).
Diritto processuale civile.
Diritto corporativo.

Art. 23.

Gli esami di diritto civile e di diritto commerciale non possono essere dati, se prima non sia stato superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quello di diritto romano, se prima non siano stati superati gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; nè quello di diritto finanziario e scienza delle finanze, se prima non sia stato superato l'esame di economia politica corporativa; nè quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto corporativo, se prima non sia stato superato l'esame di diritto costituzionale.

Art. 24.

L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su un tema scelto liberamente dal candidato in una delle discipline della Facoltà;

b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini;

c) nello svolgimento di almeno due su tre tesi orali liberamente scelte dal candidato fra le discipline della Facoltà.

Art. 25.

I laureati in economia e commercio e in scienze politiche possono essere iscritti al terzo anno per la laurea in giurisprudenza.

La Facoltà, tenendo conto degli studi da essi compiuti, stabilisce il piano di studi e determina il numero delle discipline che debbono frequentare e di cui debbono superare gli esami per conseguire la nuova laurea.

La Facoltà delibera caso per caso in merito alle domande degli studenti provenienti da altre Facoltà e che chiedono il passaggio alla Facoltà di giurisprudenza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 26.

Per ciascuno degli insegnamenti fondamentali oltre alle tre ore di lezione il professore deve impartire almeno un'ora settimanale di esercitazioni, la quale fa parte integrante del corso professato.

Art. 27.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di esercitazioni nelle scienze giuridico-sociali.

L'istituto ha per iscopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche e di avviarli allo studio delle fonti e della letteratura nelle varie discipline della Facoltà di giurisprudenza, ed è ordinato come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 28.

L'istituto comprende sei sezioni: la prima di diritto romano, la seconda di diritto privato, la terza di diritto pubblico italiano e comparato, la quarta di diritto penale e processuale, la quinta di scienze sociali ed economiche, la sesta di discipline storico-giuridiche.

I lavori delle sezioni consistono in esercitazioni tecniche, ricerche pratiche, dissertazioni e conversazioni scientifiche.

A ciascuna sezione appartengono gli insegnanti delle discipline relative.

Art. 29.

L'istituto è diretto da uno dei professori di ruolo, nominato dal rettore, udito il Consiglio d'amministrazione, su proposta degli insegnanti dell'istituto stesso.

E' retto da un Consiglio composto dal direttore e da due insegnanti appartenenti alle sezioni dell'istituto stesso, nominati annualmente con le modalità indicate nel comma precedente.

Art. 30.

Sono ammessi all'istituto gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza di Pavia, previo pagamento di un contributo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

I laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in lettere e in filosofia possono frequentare l'istituto in qualità di allievi interni, facendone richiesta al rettore, con le norme d'uso e pagando la tassa

di immatricolazione ed i contributi determinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà udito il Senato accademico.

Gli alunni possono iscriversi in una o più sezioni.

L'iscrizione è annuale.

Al termine dell'anno, o quando abbandonino l'istituto, gli iscritti possono ottenere un attestato dell'iscrizione e degli studi seguiti.

Facoltà di scienze politiche.

Art. 31.

La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia delle dottrine economiche.

Art. 33.

Lo studente nella scelta degl'insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degl'insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 34.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze politiche è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (I).
Storia moderna (I).
Economia politica corporativa.
Storia e dottrina del Fascismo.
Storia e politica coloniale.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Istituzioni di diritto pubblico (II).
Storia moderna (II).
Statistica.
Geografia politica ed economica.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Dottrina dello Stato.
Storia delle dottrine politiche.
Diritto corporativo.
Politica economica e finanziaria.
Diritto pubblico comparato.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Storia dei trattati e politica internazionale.
Diritto internazionale.
Un insegnamento complementare.

Art. 35.

Le materie d'insegnamento possono essere trattate in parte sotto forma di esercitazioni, od essere integrate da speciali corsi di esercitazioni.

Art. 36.

Alla Facoltà è annesso un istituto di scienze politiche che può essere diviso in sezioni e che è disciplinato con apposito regolamento interno.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 37.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 38.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Filologia greco-latina.
3. Topografia dell'Italia antica.
4. Uno degl'insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) Gruppo storico filologico moderno;

1. Lingua e letteratura tedesca.
2. Lingua e letteratura inglese.
3. Storia della lingua italiana.
4. Paleografia e diplomatica.
5. Storia della Chiesa.
6. Storia del Risorgimento.
7. Storia della musica.
8. Uno degl'insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

c) Gruppo storico filologico orientale:

1. Ebraico e lingue semitiche comparate.
2. Religioni e filosofia dell'India e dell'estremo Oriente.
3. Uno degl'insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Art. 39.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).

4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Storia della filosofia antica.
3. Storia della filosofia medioevale.
4. Religioni e filosofia dell'India e dell'estremo Oriente.
5. Storia della pedagogia italiana.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Letteratura greca.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 40.

Il piano di studi consigliato per la laurea in lettere è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Glottologia (I).
Filologia romanza (I).
Geografia.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Storia medioevale e moderna (II).
glottologia (II).
Filologia romanza (II).
Filosofia (a scelta fra la filosofia teoretica, storia della filosofia e filosofia morale).

Terzo anno:

Archeologia e storia dell'arte antica.
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Storia dell'arte medioevale e moderna (II).
Due insegnamenti complementari.

Art. 41.

Il piano di studi consigliato per la laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Storia della filosofia (I).
Filosofia teoretica (I).
Filosofia morale (I).

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Storia della filosofia (II).
Filosofia teoretica (II).
Filosofia morale (II).

Terzo anno:

Pedagogia (I).
Un insegnamento a scelta fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Pedagogia (II).
Tre insegnamenti complementari.

Art. 42.

Gli studenti che aspirano alla laurea in lettere devono sostenere, prima degli esami del secondo biennio, una prova scritta di composizione latina su tema dato, da svolgere sotto sorveglianza.

I laureati in filosofia, che aspirano alla laurea in lettere, sono tenuti a sostenere tale prova.

Art. 43.

Gl'insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente in quelli annuali di « storia greca » e di « storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale » e « storia moderna ».

Art. 44.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su tema scelto liberamente dal candidato fra le materie della Facoltà;

b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta e su due argomenti, scelti liberamente dal candidato e pertinenti a insegnamenti della Facoltà diversi da quello scelto per la laurea.

Art. 45.

I laureati in lettere ed i laureati in filosofia, che aspirano rispettivamente alla laurea in filosofia o alla laurea in lettere, possono essere iscritti al 4° anno del rispettivo corso di studi, e devono superare gli esami che vengono prescritti caso per caso.

Art. 46.

I laureati d'altra Facoltà sono ammessi a quell'anno di corso che viene determinato caso per caso dalla Facoltà, la quale stabilisce pure il numero minimo degl'insegnamenti da seguire e in cui deve sostenersi l'esame, e consiglia il piano di studi; però essi devono essere in ogni caso forniti del diploma di maturità classica.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 47.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chiurgica geenrale e terapia chiurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.

15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embiologia generale.
3. Microbiologia.
4. Tisiologia.
5. Radiologia.
6. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno, durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gl'insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » di « patologia speciale chirurgica » e di « anatomia ed istologia patologica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per gl'insegnamenti di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 49.

Il piano di studi consigliato per la laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale (I).

Secondo anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Farmacologia.
Anatomia ed istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Quinto anno:

Anatomia ed istologia patologica (II).
Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Un insegnamento complementare.

Art. 50.

Tutti gl'insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni obbligatorie sotto forma di esercizi di laboratorio, di dissezioni sul cadavere, di frequenza alle visite cliniche.

Le norme relative sono stabilite di anno in anno con approvazione dei programmi di corso dai singoli insegnanti.

E' in facoltà delle commissioni, nelle prove di esame delle rispettive materie, di richiedere la dimostrazione pratica del profitto da parte del candidato in tali esercitazioni.

Art. 51.

L'esame di laurea in medicina e chirurgia consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di almeno due fra tre temi orali preventivamente accettati dal Preside della Facoltà.

Gli argomenti dei temi orali debbono essere scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, ed in particolare due almeno devono riguardare una disciplina biologica, se la dissertazione scritta è di argomento clinico, mentre devono riguardare questioni di carattere clinico, se la dissertazione scritta è di argomento biologico.

La dissertazione scritta e gli argomenti dei tre tre temi orali devono essere presentati in segreteria almeno 20 giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. 52.

I laureati in scienze naturali possono essere iscritti al 3° anno qualora abbiano già frequentato un corso biennale di anatomia umana normale con le rispettive esercitazioni e ne abbiano superato il relativo esame. Qualora essi abbiano anche frequentato un corso biennale di fisiologia e un corso annuale di patologia generale e ne abbiano superato i relativi esami, possono essere iscritti al 4° anno.

I laureati in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in farmacia e in medicina veterinaria possono essere iscritti al 2° anno; qualora essi abbiano già dato gli esami di botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate, oppure di biologia geenerale e di fisiologia generale, e quello di un corso biennale di anatomia umana normale, possono essere iscritti al 3° anno.

Coloro che sono forniti di qualunque altra laurea, oppure del diploma in farmacia, possono essere iscritti al secondo anno.

Per ottenere l'iscrizione i laureati o diplomati di cui ai precedenti comma devono essere in ogni caso forniti del prescritto titolo di studi medi richiesto per la immatricolazione.

La Facoltà, tenendo conto degli studi da essi compiuti, stabilisce il piano degli studi e determina il numero delle materie che debbono frequentare e di cui debbono superare gli esami per conseguire la nuova laurea.

La Facoltà delibera caso per caso riguardo alle domande degli studenti provenienti da altra Facoltà e che chiedono il passaggio alla Facoltà medica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 53.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in chimica;
in fisica;
in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali.

La Facoltà impartisce anche gl'insegnamenti del biennio propedeutico d'ingegneria.

Art. 54.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica industriale.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica delle sostanze coloranti.
5. Fisica superiore.
6. Fisica teorica.
7. Zoologia generale.
8. Botanica.
9. Fisiologia generale.
10. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
11. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
12. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
13. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 55.

Lo studente non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche; chimica generale ed inorganica; chimica organica; chimica analitica.

Art. 56.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Astronomia.
3. Mineralogia.
4. Fisica terrestre.
5. Calcolo delle probabilità.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tùtti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 57.

Lo studente non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato gli esami di: analisi matematica algebrica e infinitesimale; geometria analitica con elementi di proiettiva; fisica sperimentale; chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 58.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Teoria delle funzioni.
6. Geometria algebrica.
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Meccanica superiore.

I due insegnamenti biennali di « analisi matematica e di « geometria analitica » comportano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 59.

Lo studente non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato gli esami di: analisi matematica algebrica e infinitesimale; geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno; fisica sperimentale.

Art. 60.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Calcolo delle probabilità.
4. Teoria delle funzioni.
5. Meccanica superiore.
6. Fisica matematica.
7. Fisica terrestre.
8. Mineralogia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 61.

Lo studente non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato gli esami di: nalisi matematica algebrica e infinitesimale; geometria analitica con elementi di proiettiva; fisica sperimentale; chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 62.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Paleontologia.
5. Antropologia.
6. Patologia vegetale.
7. Geografia fisica.
8. Fisica terrestre e climatologia.
9. Igiene.
10. Statistica metodologica.
11. Idrobiologia e pescicoltura.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 63.

Lo studente non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche; chimica generale ed inorganica; chimica organica; fisica; botanica; zoologia.

Art. 64.

Il titolo di ammissione al biennio propedeutico per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.
Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a scelta.

Art. 65.

Il piano di studi consigliato per la laurea in chimica è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di matematiche.
Chimica generale ed inorganica.
Chimica organica.
Fisica sperimentale (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica (I).
Chimica analitica.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Mineralogia.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Chimica fisica con esercizi (I).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Esercitazioni di fisica (II).
Preparazioni chimiche.
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Chimica fisica con esercizi (II).
Un insegnamento complementare.

Art. 66.

Il piano di studi consigliato per la laurea in fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Fisica sperimentale (I).

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica sperimentale (I).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
Chimica fisica.

Terzo anno:

Analisi superiore.
Fisica superiore.
Fisica matematica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (II).
Preparazioni chimiche.

Quarto anno:

Fisica teorica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (III).
Due insegnamenti complementari.

Art. 67.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Fisica matematica.
Due insegnamenti complementari.

Art. 68.

Il piano di studi consigliato per la laurea in matematica e fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica superiore.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Matematiche complementari.
Fisica teorica.
Astronomia.

Art. 69.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di matematiche.
Chimica generale e inorganica.
Chimica organica.
Anatomia comparata.
Fisica.
Botanica (I).
Zoologia (I).

Secondo anno:

Mineralogia.
Geologia.
Botanica (II).
Zoologia (II).

Terzo anno:

Geografia.
Fisiologia generale.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 70.

E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ciascuno a un laboratorio biologico e a un laboratorio non biologico diverso da quello scelto per la dissertazione stessa. Sono pure obbligatorie un anno di esercitazioni chimiche e un semestre di esercitazioni fisiche oltre le esercitazioni che fanno parte integrante dei corsi.

Art. 71.

Il piano di studi consigliato per il biennio propedeutico per le lauree in ingegneria è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (I).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Disegno (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (II).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Disegno (II).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Mineralogia e geologia.

Art. 72.

Gli insegnamenti sottoindicati sono integrati da esercitazioni: analisi matematica, anatomia comparata, botanica, chimica analitica, chimica fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, disegno, fisica sperimentale, geografia, geologia, geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, istituzioni di matematiche, istologia ed embriologia, matematiche complementari, meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, mineralogia, zoologia, chimica biologica, chimica farmaceutica e tossicologica, fisiologia generale, patologia vegetale, paleontologia, chimica bromatologica.

Art. 73.

Ciascun insegnante stabilisce i criteri per rendersi conto del profitto delle esercitazioni obbligatorie.

Art. 74.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi, compresi quelli di esercitazioni e non li abbia regolarmente frequentati.

Art. 75.

Per tutti gli esami di laurea i candidati debbono presentare una dissertazione scritta e sostenere le seguenti prove indicate per ogni laurea.

Laurea in matematica:

1. Discussione orale sulla dissertazione.
2. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in fisica:

1. Prova pratica.
2. Discussione sulla dissertazione.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in matematica e fisica:

1. Prova pratica di fisica.
2. Esame orale di fisica e matematica destinato ad accertare la cultura del candidato nelle materie che si insegnano nelle Scuole medie entro i limiti corrispondenti al grado più elevato di queste e nei loro rapporti con gli studi superiori.
3. Discussione sulla dissertazione scritta.

Laurea in chimica:

1. Prova pratica.
2. Discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in scienze naturali:

1. Prova pratica sulla materia scelta per la dissertazione scritta.
2. Discussione sulla dissertazione scritta.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, o scritti, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Art. 76.

Il professore di ruolo di chimica farmaceutica e tossicologica della Facoltà di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Facoltà di farmacia.

Art. 77.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 78.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 79.

Il piano di studi consigliato per la laurea in farmacia è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Chimica organica.
Fisica.

Anatomia umana.
Botanica farmaceutica.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Fisiologia generale.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Chimica biologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Farmacologia e farmacognosia.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Tecnica e legislazione farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Un insegnamento complementare.

Art. 80.

Gli esami di profitto si danno per singola materia.

Art. 81.

I corsi constano di lezioni teoriche e di esercitazioni.

Lo studente non può sostenere l'esame di profitto nelle materie di cui non abbia frequentato le esercitazioni connesse al corso.

E' in facoltà delle commissioni esaminatrici, nelle prove d'esame delle rispettive materie, di richiedere la dimostrazione pratica del profitto da parte del candidato in tali esercitazioni.

Art. 82.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a due corsi e non li abbia frequentati.

Art. 83.

Il compimento della pratica farmaceutica deve risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata.

Art. 84.

L'esame di laurea in farmacia consiste in:

a) un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica, sotto la sorveglianza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

b) una prova di riconoscimento e saggi di purezza, qualitativi e quantitativi, di due prodotti farmaceutici, iscritti nella F.U.I., da eseguirsi come sopra;

c) una prova di riconoscimento di droghe, inclusi procedimenti biologici, da eseguirsi nell'istituto di farmacologia alla presenza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

d) preparazione di un medicamento, iscritto nella F.U.I., da eseguirsi nell'istituto di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

e) discussione sui risultati delle predette prove e su una dissertazione scritta, compilativa o sperimentale, svolta sopra un argomento liberamente scelto dal candidato nel campo delle discipline seguite durante il corso di studi.

La dissertazione scritta deve essere accettata dal professore della materia e deve essere depositata alla segreteria universitaria almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

f) prova orale di cultura tecnica.

Art. 85.

I laureati in chimica, o in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in medicina e chirurgia, sono ammessi al terzo anno per la laurea in farmacia.

Per coloro che sono provvisti di altre lauree o diplomi la Facoltà determina caso per caso se e quale abbreviazione di corso possa essere concessa.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **2473.**

Approvazione dello statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Padova, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2133, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2226, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Padova approvato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, numero 1890, e modificato con Regi decreti 22 ottobre 1931-IX, n. 1418, e 24 settembre 1932-X, n. 1777;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIV, n. 2123, con cui il Regio istituto superiore d'ingegneria di Padova è stato aggregato alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Padova approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Padova, approvate e modificate coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle Scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 130. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Padova.

TITOLO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

La Regia università di Padova è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza, con annessa la Scuola di statistica;
Facoltà di scienze politiche;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà d'ingegneria.

Appartengono alle Facoltà sotto indicate i seguenti seminari:

Facoltà di giurisprudenza:

Seminario di diritto privato.
Seminario di diritto pubblico.
Seminario di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico.
Seminario di filosofia del diritto e diritto comparato.
Seminario di scienze economiche.

Facoltà di lettere e filosofia:

Seminario di filologia classica.
Seminario di filologia moderna.
Seminario di filologia balcanica.
Seminario di filosofia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Seminario matematico.

Facoltà d'ingegneria:

Seminario di architettura.
Seminario di chimica industriale.
Seminario di costruzioni.
Seminario di elettrotecnica.
Seminario di fisica tecnica.
Seminario di idraulica.
Seminario di macchine.
Seminario di meccanica applicata.

È aggregato alla Regia università di Padova l'Istituto sperimentale zooprofilattico delle Venezie.

Art. 2.

I direttori dei seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e durano in carica per un biennio accademico.

Art. 3.

Salvo le disposizioni contenute nell'art. 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ogni corso si svolge, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto o di laboratorio.

Art. 4.

Oltre ai corsi ufficiali possono essere tenuti corsi liberi a titolo privato.

I liberi docenti, che hanno depositato il decreto di abilitazione e intendono impartire l'insegnamento, debbono presentare il programma del corso entro il mese di giugno.

Il libero docente che per la prima volta intende tenere il corso libero nella Regia università di Padova, ha facoltà di presentare il programma fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Ciascun Consiglio di facoltà esamina entro il mese di giugno i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo e li coordina fra loro con i corsi ufficiali.

Quando il corso libero abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e risponda alle prescrizioni dell'art. 59 del regolamento generale universitario, può avere titolo ed efficacia di corso pareggiato, ai sensi dell'art. 60 del regolamento stesso, su deliberazione della Facoltà competente.

Art. 5.

Lo studente, al momento della immatricolazione, riceve dalla segreteria oltre alla tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 6.

Gli speciali contributi dovuti dagli studenti per esercitazioni o per la frequenza ad un seminario sono fissati dal Consiglio di amministrazione a termini dell'art. 162 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 7.

Per il passaggio degli studenti da una ad altra Facoltà provvede, caso per caso, il rettore su domanda dell'interessato, udito il Consiglio della facoltà alla quale è chiesto il passaggio.

La stessa procedura si applica al laureato che chiede di essere iscritto ad altra Facoltà, salve le disposizioni particolari in materia contenute nel presente statuto.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 8.

I congedi per altra Università o Istituto superiore vengono rilasciati dal 1° agosto al 30 novembre. Oltre questo termine vengono concessi solo per giustificati motivi, apprezzati discrezionalmente dal rettore.

Art. 9.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione ad almeno due insegnamenti, compresi fra questi le esercitazioni considerate come insegnamenti fondamentali.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 10.

Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea o di diploma dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 11.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento, stabilito ai sensi dell'articolo 98 del regolamento generale universitario.

Art. 12.

Salvo le eccezioni previste nel presente statuto, gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Art. 13.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte ciascuna di tre membri tra cui un libero docente o cultore della materia oggetto di esame.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono composte ciascuna di undici membri, i quali, di regola, devono rivestire la qualità di professori ufficiali. In ogni caso deve farne parte almeno un libero docente.

La Commissione per gli esami di diploma per la Scuola di statistica è composta del direttore che la presiede e di cinque insegnanti ufficiali della Scuola, un libero docente o cultore d'insegnamento impartito nella Scuola.

Art. 14.

Il termine per la consegna alla segreteria delle dissertazioni di laurea o diploma e dei temi delle tesi orali è fissato in giorni venti prima dell'inizio degli esami di laurea o di diploma.

Gli elaborati per l'esame di laurea in ingegneria devono essere consegnati alla segreteria almeno sei giorni prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 15.

Sentiti i relatori, la Commissione può escludere dalla discussione orale il candidato quando ritenga insufficiente la dissertazione scritta da lui presentata.

Chiusa la discussione, il presidente della Commissione mette ai voti l'approvazione dell'esame; se l'esame risulta approvato si procede alla votazione in ordine inverso di anzianità.

Registrata a verbale la votazione, il presidente, quale delegato del rettore, procede alla proclamazione a termini delle vigenti disposizioni.

Queste modalità, per quanto applicabili, valgono anche per la Commissione degli esami di diploma.

Art. 16.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 17.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 18.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia di diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Diritto industriale.
7. Legislazione del lavoro.
8. Diritto agrario.
9. Psicologia sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di legislazione del lavoro, di diritto agrario, di diritto privato comparato se non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di filosofia del diritto, di diritto corporativo, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; nè l'esame di diritto coloniale se non abbiano superato quello di diritto costituzionale; nè l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze se non abbiano superato gli esami di economia politica corporativa, di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto romano, di storia del diritto italiano, di diritto canonico se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano.

Art. 21.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di due fra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. La materia della dissertazione e quella dei temi orali debbono essere comprese fra gl'insegnamenti della Facoltà.

Art. 22.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Storia del diritto romano.
Istituzioni di diritto romano.
Diritto costituzionale.
Economia politica corporativa.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Diritto internazionale.
Diritto ecclesiastico.
Filosofia del diritto.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto civile (I).
Diritto romano (I).
Storia del diritto italiano (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto civile (II).
Diritto romano (II).
Storia del diritto italiano (II).
Diritto commerciale.
Diritto amministrativo (I).
Diritto e procedura penale (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto amministrativo (II).
Diritto e procedura penale (II).
Diritto corporativo.
Diritto processuale civile.

Art. 23.

I laureati in scienze politiche o in economia e commercio sono iscritti al 3° anno della Facoltà di giurisprudenza ed esonerati dalla iscrizione e dall'esame per gli insegnamenti della Facoltà o Istituto di provenienza, corrispondenti o riconosciuti equipollenti a quelli della Facoltà, la quale consiglia anche l'ordine degli studi.

Per gli altri laureati determina la Facoltà, caso per caso, se e quale abbreviazione di corso possa essere concessa e fissa il piano di studi.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere forniti di diploma di maturità classica.

Art. 24.

Appartengono alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti istituti che funzionano come seminari ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universario:

Istituto di diritto privato.
Istituto di diritto pubblico.
Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico.
Istituto di filosofia del diritto e di diritto comparato.
Istituto di scienze economiche.

Art. 25.

Gl'istituti hanno per iscopo l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche ed il loro avviamento allo studio delle fonti e della letteratura nelle varie discipline giuridiche.

I loro lavori consistono in esercitazioni, ricerche, dissertazioni, dispute e conversazioni scientifiche.

Art. 26.

Ogni istituto è diretto da un professore di ruolo designato a norma dell'art. 23 del regolamento generale universario e la cui nomina dura per un biennio accademico a norma dell'articolo 2 del presente statuto.

Il direttore è assistito da un Consiglio direttivo composto dei professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'istituto.

Art. 27.

Il collegamento e il coordinamento degli istituti si effettuano per mezzo del Consiglio dei direttori, che è presieduto dal preside della Facoltà.

Art. 28.

Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti della Facoltà, nonchè gli studenti di altra Facoltà e i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.

Art. 29.

Possono da ogni istituto aprirsi concorsi a premio fra gli alunni con norme da determinarsi dal Consiglio direttivo. In ciascuno istituto è conservata copia dei lavori presentati ai detti concorsi e delle dissertazioni di laurea che si riferiscono alle materie comprese nell'ambito dell'istituto stesso.

Possono essere pubblicati a cura degli istituti quei lavori che una Commissione di almeno tre membri, eletta dal Consiglio direttivo di ciascun istituto, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa.

Art. 30.

Ogni istituto ha una propria biblioteca, retta da un regolamento deliberato dalla Facoltà e approvato dal Senato accademico. Nel regolamento sono comprese le norme opportune ad evitare che, ad eccezione di opere di pochissimo costo e consultazione quotidiana, siano acquistati gli stessi libri da più di un istituto.

Art. 31

Appartiene alla Facoltà di giurisprudenza la Scuola di applicazione forense.

Art. 32.

La Scuola di applicazione forense ha lo scopo di esercitare gli allievi nell'applicazione dei principi teorici ai casi pratici, ai fini della preparazione all'esercizio delle professioni legali.

Art. 33.

La Scuola svolge la sua attività con speciali corsi di esercitazioni — scritte ed orali — sulle seguenti materie: diritto civile, commerciale, processuale civile, penale, processuale penale, amministrativo, sindacale e corporativo, ecclesiastico, internazionale privato.

Le esercitazioni possono essere integrate da ricerche presso uffici e archivi, indagini di giurisprudenza, visite ad istituti e da tutto quanto può giovare alla preparazione professionale.

Art. 34.

I corsi di esercitazioni di cui all'articolo precedente sono tenuti, di regola, da professori di ruolo o incaricati della Facoltà di giurisprudenza, ma possono anche essere affidati, su voto della Facoltà stessa, a liberi docenti o a persone estranee all'insegnamento, di riconosciuta competenza.

Art. 35.

Alla Scuola è preposto un direttore nominato, su proposta della Facoltà di giurisprudenza, dal rettore dell'Università, fra i professori ordinari di essa Facoltà i quali svolgano corsi di esercitazioni presso la Scuola.

Il direttore è assistito da un Consiglio direttivo, composto del direttore che lo presiede, di due professori di ruolo, designati dalla Facoltà di giurisprudenza fra i suoi membri che svolgano corsi di esercitazioni presso la Scuola, di un presidente di sezione di Corte di appello designato dal primo presidente della Corte d'appello di Venezia e del segretario del Sindacato fascista avvocati e procuratori di Padova.

Il direttore e il Consiglio direttivo durano in carica per il biennio accademico.

Art. 36.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza.

Possono esservi ammessi dal direttore, sentito il Consiglio direttivo, anche gli studenti laureandi in giurisprudenza.

Art. 37.

Gli iscritti che abbiano seguito con diligenza e profitto almeno per un anno i corsi della Scuola, possono ottenere un certificato degli studi compiuti, rilasciato dal direttore e controfirmato dal preside della Facoltà di giurisprudenza e dal rettore. Tale certificato vale ai fini dell'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 38.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio della scuola, fissa, a termini dell'art. 152 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, l'ammontare della tassa d'iscrizione

Art. 39.

Uno speciale regolamento interno, deliberato dalla Facoltà di giurisprudenza, disciplina il funzionamento della Scuola e stabilisce il coordinamento di essa con gli altri istituti appartenenti alla stessa Facoltà.

Art. 40.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa la Scuola di statistica.

Il direttore della Scuola è nominato dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà.

Art. 41.

La Scuola conferisce il diploma in statistica.

La Scuola funziona anche come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario; come tale si applicano ad essa gli articoli da 24 a 30 del presente statuto.

Art. 42.

La durata del corso degli studi per il diploma in statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, di abilitazione per i proventi dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso elementare.
2. Statistica economica - corso elementare (biennale).
3. Statistica giudiziaria e sociale.
4. Antropometria e statistica sanitaria.
5. Demografia.
6. Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Elementi di matematica per gli statistici.
2. Economia politica corporativa - corso elementare.
3. Antropologia.
4. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gl'insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo previa approvazione del preside della Facoltà di giurisprudenza.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguiti i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 43.

Lo studente non può sostenere gli esami di statistica economica, anche per il primo anno, di statistica giudiziaria e sociale, di antropometria e statistica sanitaria e di demografia, se non abbia superato l'esame di statistica metodologica (corso elementare).

Art. 44.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale, di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia.

Art. 45.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per il diploma in statistica è il seguente:

Primo anno:

Statistica metodologica - corso elementare.
Statistica economica - corso elementare (I).
Geografia politica ed economica.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Statistica economica - corso elementare (II).
Statistica giudiziaria e sociale.
Antropometria e statistica sanitaria.
Demografia.
Un insegnamento complementare.

TITOLO III.

Facoltà di scienze politiche.

Art. 46.

Il Consiglio della facoltà di scienze politiche è composto del preside e di tutti i professori di ruolo dell'Università che abbiano insegnamenti nella Facoltà.

Art. 47.

La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Contabilità di Stato.
3. Storia delle dottrine economiche.
4. Economia coloniale.
5. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degl'insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degl'insegnamenti stessi e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esami in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 49.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto internazionale, di diritto corporativo, di diritto pubblico comparato, di legislazione del lavoro, o di altro insegnamento di diritto positivo scelto in diversa Facoltà, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico; nè l'esame di politica economica e finanziaria o di altro insegnamento economico o finanziario scelto in diversa Facoltà, se non abbiano superato l'esame di economia politica corporativa; nè l'esame di insegnamenti statistici scelti in diversa Facoltà, se non abbiano superato l'esame di statistica.

Art. 50.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di due fra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Art. 51.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in scienze politiche è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (I).
Storia moderna (I).
Geografia politica ed economica.
Economia politica corporativa.
Statistica.
Due corsi di lingue straniere moderne (I).

Secondo anno:

Istituzioni di diritto pubblico (II).
Dottrina dello Stato.
Storia moderna (II).
Politica economica e finanziaria.
Due corsi di lingue straniere moderne (II).

Terzo anno:

Diritto corporativo.
Diritto pubblico comparato.
Storia e dottrina del Fascismo.
Storia delle dottrine politiche.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Diritto internazionale.
Storia e politica coloniale.
Storia dei trattati e politica internazionale.
Due insegnamenti complementari.

Art 52.

La Facoltà di scienze politiche ha una propria biblioteca che è disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio di facoltà.

TITOLO IV.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 53.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce:
la laurea in lettere;
la laurea in filosofia.

Art. 54.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Grammatica greca e latina.
3. Papirologia.
4. Paletnologia.
5. Antichità greche e romane.
6. Filologia e storia bizantina.
7. Storia delle religioni.
8. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura tedesca.
2. Lingua e letteratura albanese.
3. Storia della letteratura latina medioevale.
4. Filologia germanica.
5. Filologia slava.
6. Paleografia e diplomatica.
7. Storia del Risorgimento.
8. Storia della musica.

Uno degl'insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;

c) Gruppo storico filologico orientale:

1. Sanscrito.
2. Ebraico e lingue semitiche comparate.
3. Storia orientale antica.
4. Lingua e letteratura armena.
5. Uno degl'insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degl'insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Art. 55.

Ad addestrare gli studenti nella conoscenza e nell'uso delle lingue possono essere adibiti dei lettori.

Ai lettori sono assegnate, di regola, almeno quattro ore settimanali, di cui due per l'insegnamento di primo grado e due per quello di secondo.

Art. 56.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in lettere è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Geografia.
Archeologia e storia dell'arte antica.

Filosofia (con scelta tra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).
Un insegnamento complementare.
Composizione latina.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Glottologia (I).
Filologia romanza (I).
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).

Terzo anno:

Glottologia (II).
Filologia romanza (II).
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 57.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia, è di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia delle religioni.
4. Psicologia sperimentale.
5. Storia del diritto italiano.
6. Storia delle dottrine politiche.
7. Storia delle dottrine economiche.
8. Storia orientale antica.
9. Letteratura greca.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 58.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana (I).
Storia della filosofia (I).
Psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Tre insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Storia della filosofia (II).
Storia medioevale e moderna (I).
Filosofia teoretica (I).
Filosofia morale (I).
Pedagogia (I).

Terzo anno:

Storia medioevale e moderna (II).
Filosofia teoretica (II).
Filosofia morale (II).
Pedagogia (II).

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 59.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina letteraria per la laurea in lettere e una disciplina filosofica per la laurea in filosofia, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella Facoltà.

Art. 60.

I laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere sono ammessi al 3° anno e devono seguire i corsi e superare gli esami nei seguenti insegnamenti:
Letteratura greca (biennale).
Filologia romanza (biennale).
Glottologia (biennale).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
Geografia.
Due insegnamenti complementari da loro scelti fra quelli previsti per la laurea in lettere.
Devono inoltre superare una prova scritta di composizione latina.

Art. 61.

I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia sono ammessi al 3° anno e devono seguire i corsi e superare gli esami nei seguenti insegnamenti:
Storia della filosofia (biennale).
Filosofia teoretica (biennale).
Filosofia morale (biennale).
Pedagogia (biennale).
Un insegnamento scelto fra la psicologia sperimentale e le discipline biologiche, fisiche, chimiche e matematiche.
Tre insegnamenti complementari da loro scelti fra quelli indicati per la laurea in filosofia.

Art. 62.

I laureati in lingue moderne che aspirano alla laurea in filosofia sono ammessi al 3° anno e devono frequentare i corsi e superare gli esami nei seguenti insegnamenti:
Storia antica (biennale).
Storia medioevale e moderna.
Storia della filosofia (biennale).
Filosofia teoretica (biennale).
Filosofia morale (biennale).
Pedagogia (biennale).
Un insegnamento scelto fra la psicologia sperimentale e le discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Art. 63.

I laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio che aspirano alla laurea in lettere, ovvero in filosofia, sono ammessi al 2° anno e devono seguire i corsi e superare gli esami in tutte le materie fondamentali e complementari indicate nel piano di studi per la laurea in lettere e rispettivamente per la laurea in filosofia.

Art. 64.

In ognuno dei casi previsti nei precedenti articoli i laureati che aspirano a conseguire la laurea in lettere o quella in filosofia debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 65.

Appartengono alla Facoltà di lettere e filosofia:
la biblioteca della Facoltà;
i seguenti seminari:
a) di filologia classica;
b) di filologia moderna;
c) di filologia balcanica;
d) di filosofia:
i seguenti istituti:
a) di archeologia;
b) di filologia slava;
c) di geografia;
d) di glottologia;

e) di paleografia e diplomatica;
f) di psicologia sperimentale;
g) di storia antica;
h) di storia dell'arte medioevale e moderna;
i) di storia medioevale e moderna.

Art. 66.

Il direttore della biblioteca della Facoltà è scelto dal Consiglio della facoltà

I professori titolari delle discipline comprese nel seminario determinano, anno per anno, i programmi di studio, assegnano i temi di ricerche e di esercitazione e curano l'eventuale pubblicazione dei lavori meritevoli.

Art. 67.

Gl'iscritti al seminario versano un contributo annuo il cui importo viene stabilito con le norme dell'art. 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La durata del corso di ogni seminario è di almeno due anni.

Alla fine del corso gl'iscritti ricevono un attestato dove viene descritta e valutata la loro attività con l'eventuale analisi dei lavori compiuti.

Seminario di filologia classica.

Art. 68.

Il seminario di filologia classica comprende ed integra gl'insegnamenti in letteratura latina, letteratura greca, storia della letteratura latina medioevale, filologia e storia bizantina, papirologia.

Possono iscriversi al seminario gli studenti della Facoltà nonchè i laureati in lettere o filosofia.

Seminario di filologia moderna.

Art. 69.

Il seminario di filologia moderna comprende ed integra gl'insegnamenti di letteratura italiana, lingua e letteratura tedesca, filologia romanza, filologia germanica, filologia slava, storia della letteratura latina medioevale e glottologia.

Possono iscriversi al seminario gli studenti della Facoltà nonchè i laureati in lettere, lingue moderne, lingue e letterature straniere, filosofia.

Seminario di filosofia.

Art. 70.

Il seminario di filosofia comprende ed integra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia e psicologia sperimentale.

Possono iscriversi al seminario gli studenti della Facoltà nonchè i laureati o diplomati in qualsiasi Facoltà purchè forniti del diploma di maturità classica.

Seminario di filologia balcanica.

Art. 71.

Il seminario di filologia balcanica comprende ed integra gl'insegnamenti di glottologia (per la linguistica balcanica comparata), filologia romanza (per specializzazione nel rumeno), filologia slava (per specializzazione nelle lingue slave meridionali), filologia e storia bizantina e lingua e letteratura albanese.

Possono iscriversi al seminario gli studenti della Facoltà nonchè i laureati in lettere, in filosofia e in lingue moderne.

TITOLO V.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 72.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 73.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
5. Medicina del lavoro.
6. Radiologia.
7. Clinica ortopedica.
8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gl'insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica » e di « anatomia ed istologia patologica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di clinica ortopedica fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 74.

Gl'insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale.

Art. 75.

I seguenti corsi fondamentali devono essere integrati con le esercitazioni pratiche delle materie complementari a fianco di ciascuno indicate:

corso di fisiologia umana con esercizi di chimica biologica;
corso di anatomia umana normale con esercizi di istologia ed embriologia generale;
corso di patologia generale con esercizi di microbiologia;
corso di clinica chirurgica e terapia chirurgica con esercizi di anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Gli studenti devono seguire le esercitazioni di dette materie complementari a gruppi nei rispettivi anni di corso.

Del profitto in tali esercitazioni viene data prova in sede d'esame della materia fondamentale, a meno che lo studente non abbia già sostenuto con esito favorevole l'esame della materia complementare corrispondente.

Art. 76.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su tema approvato dal professore della materia e nella discussione di uno su tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Art. 77.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).

Quarto anno:

Anatomia e istologia patologica (I).
Patologia speciale medica e metodologica clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Quinto anno:

Anatomia e istologia patologica (II).
Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica pediatrica.
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Clinica ortopedica (semestrale).

Art. 78.

Per coloro che sono forniti di altra laurea ed aspirano alla laurea in medicina e chirurgia, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti e il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame e stabilisce il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 79.

Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:

Biblioteca medica centrale « V. Pinali ».
Istituto di anatomia normale.
Istituto di anatomia patologica.
Istituto di chimica biologica.
Istituto di farmacologia.
Istituto di fisiologia.
Istituto d'igiene.
Istituto di istologia ed embriologia.
Istituto di medicina legale e infortunistica e delle assicurazioni.
Istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
Istituto di patologia generale.
Istituto di patologia speciale chirurgica.
Istituto di patologia speciale medica.
Clinica chirurgica generale.
Clinica medica generale.
Clinica dermosifilopatica.
Clinica delle malattie nervose e mentali.
Clinica oculistica.
Clinica otorinolaringoiatrica.
Clinica ostetrico-ginecologica.
Clinica pediatrica.

TITOLO VI.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 80

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologia è aggregato al Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche, e naturali a termini dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 81.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

laurea in chimica;
laurea in fisica;
laurea di scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze naturali.

Art. 82.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Metallurgia e metallografia.
6. Elettrochimica.
7. Geochimica.
8. Impianti industriali chimici.
9. Fisica superiore.
10. Fisica teorica.
11. Fisica tecnica.
12. Zoologia generale.
13. Botanica.
14. Fisiologia generale.
15. Analisi matematica (algebrica ed infinetesimale) (biennale).
16. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
17. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 83.

Gl'insegnamenti di mineralogia e di chimica industriale comportano esercitazioni pratiche che formano parte integrante del corso.

Art. 84.

Gli esami di chimica generale e inorganica e di chimica organica devono procedere quello di chimica farmaceutica e tossicologia; gli esami di istituzioni di matematiche e di fisica sperimentale debbono precedere quello di chimica fisica.

Alla fine di ogni corso di esercitazioni, di cui ai nn. 9, 10, 11, 12 degl'insegnamenti fondamentali, lo studente deve sostenere una prova con relazione scritta e discussione orale.

La prova di preparazioni chimiche deve precedere quella di analisi qualitativa e questa quella di analisi quantitativa.

Nel quarto anno di corso lo studente deve seguire per un anno l'internato in un istituto di scienze chimiche dell'Università nel quale deve attendere anche alla elaborazione della dissertazione di laurea.

Art. 85.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in chimica è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale e inorganica.
Fisica sperimentale (I).
Istituzioni di matematiche.
Mineralogia.
Esercitazioni di fisica (I).
Preparazioni chimiche.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Fisica sperimentale (II).
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Esercitazioni di fisica (II).
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Chimica fisica con esercizi (I).
Chimica analitica.
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica fisica con esercizi (II).
Un insegnamento complementare.
Internato in un istituto di chimica.

Art. 86.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Calcolo delle probabilità.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Deve inoltre aver compiuto un anno d'internato presso un istituto di scienze fisiche dell'Università per la preparazione della dissertazione di laurea.

Art. 87.

Gl'insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica teorica, di elettrotecnica, di mineralogia, comportano delle esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Art. 88.

Gli studenti non possono essere ammessi all'esame di analisi superioree se non abbiano superato quelli di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale e di geometria analitica con elementi di proiettiva; nè agli esami di fisica matematica, di fisica teorica e di astronomia se non abbiano superato quelli di analisi matematica algebrica ed infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e di fisica sperimentale; nè agli esami di fisica superiore e di fisica tecnica se non abbiano superato quello di fisica sperimentale; nè all'esame di chimica fisica, se non abbiano superato quelli di chimica generale ed inorganica e di fisica sperimentale.

Art. 89.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica - con elementi di proiettiva.
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.
Fisica sperimentale (I).
Esercitazioni di fisica sperimentale (I).
Preparazioni chimiche.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica sperimentale (II).

Terzo anno:

Fisica matematica.
Analisi superiore.
Fisica superiore.
Esercitazioni di fisica sperimentale (III).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Fisica teorica.
Un insegnamento complementare.
Internato nell'istituto di fisica.

La chimica fisica è consigliata per il secondo biennio.

Art. 90.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
3. Calcolo delle probabilità.
4. Fisica teorica.
5. Fisica superiore.
6. Meccanica superiore.
7. Astronomia.
8. Geodesia.

Gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 91.

Gl'insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica, con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno e di fisica teorica comportano delle esercitazioni che ne formano parte integrante.

Art. 92.

Gli esami di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica, con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno e di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno debbono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore, di fisica matematica e di fisica teorica, nonchè quelli degl'insegnamenti complementari. L'esame di fisica sperimentale deve precedere quelli di fisica teorica e di fisica superiore.

Art. 93.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno

Terzo anno:

Analisi superiore.
Fisica matematica.
Geometria superiore.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 94.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Meccanica superiore.
4. Fisica matematica.
5. Fisica tecnica.
6. Elettrotecnica.
7. Geodesia.
8. Mineralogia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 95.

Gl'insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica teorica, di mineralogia, di elettrotecnica, comportano delle esercitazioni che ne costituiscono parte integrante.

Art. 96.

Gli esami di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno debbono precedere i rimanenti, salvo quelli di chimica e di fisica sperimentale; a sua volta l'esame di fisica sperimentale deve precedere quelli di fisica teorica, di fisica superiore, di astronomia e degli insegnamenti di geodesia, di meccanica superiore, di mineralogia, di fisica tecnica, di elettrotecnica ed eventualmente di fisica matematica.

Art. 97.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in matematica e fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica superiore.

Quarto anno:

Matematiche complementari.
Astronomia.
Fisica teorica.
Un insegnamento complementare.

Art. 98.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Istologia ed embriologia.
2. Chimica fisica.
3. Paleontologia.
4. Antropologia.
5. Geografia fisica.
6. Geochimica.
7. Igiene.
8. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 99.

I corsi di fisica, di mineralogia, di geochimica, di chimica generale ed inorganica, di geologia, di anatomia comparata comportano un corso annuale di esercizi di laboratorio, quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercizi di laboratorio.

Alcuni di tali esercizi possono essere svolti anche come escursioni di campagna.

Nel 3° e 4° anno gli studenti sono obbligati a frequentare come interni uno degli istituti di botanica, zoologia mineralogia, geologia, geografia fisica, antropologia, nel quale sotto la guida del direttore devono attendere alla preparazione della dissertazione di laurea. Durante tale biennio gli studenti sono tenuti a seguire tutta l'attività didattica che si svolge nell'istituto.

Art. 100.

Non possono essere ammessi all'internato gli studenti che non abbiano superato gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica. Di regola non possono essere ammessi alla elaborazione della dissertazione di laurea negli istituti di botanica, di zoologia, di mineralogia gli studenti che non abbiano ancora superato gli esami nei relativi corsi fondamentali.

L'eventuale esame dell'insegnamento complementare di igiene non può essere sostenuto se non dopo aver superato gli esami degli insegnamenti fondamentali di anatomia umana e di fisiologia generale.

Art. 101.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di matematiche.
Fisica.
Chimica generale e inorganica.
Botanica (I).
Zoologia (I).
Anatomia umana.

Secondo anno:

Chimica organica.
Botanica (II).
Zoologia (II).
Mineralogia.
Anatomia comparata.

Terzo anno:

Geologia.
Fisiologia generale.
Due insegnamenti complementari.
Internato in un istituto di scienze naturali.

Quarto anno:

Geografia.
Due insegnamenti complementari.
Internato in un istituto di scienze naturali.

Art. 102.

Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale, (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Lo studente può inoltre iscriversi, durante il 2° anno del biennio di studi propedeutici, ad entrambi i seguenti insegnamenti del triennio di applicazione o ad uno di essi:

1) chimica applicata,
2) topografia con elementi di geodesia.

e quando li abbia effettivamente frequentati, può sostenere i relativi esami.

Art. 103.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica, disegno (I).

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
Mineralogia e geologia.
Disegno (II).

Art. 104.

Oltre alle esercitazioni che sono comprese fra gli insegnamenti fondamentali per ciascuna laurea, sono pure obbligatorie quelle che nel presente statuto sono indicate come facenti parte integrante dei singoli corsi.

Alla fine di tali esercitazioni i professori possono accertarsi del profitto e del risultato viene tenuto conto nel giudizio dell'esame corrispondente.

Art. 105.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due temi orali: l'una e gli altri scelti dal candidato fra le materie d'insegnamento per ogni laurea.

Il tema scelto per la dissertazione di laurea deve essere approvato dal professore della materia, il quale può, ove lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso.

Per le lauree di discipline sperimentali la dissertazione deve avere di regola carattere sperimentale.

I due temi per la discussione orale debbono riguardare materie d'insegnamento diverse fra loro e da quella in cui è scelto il tema della dissertazione.

Gli esami orali di laurea in chimica, in fisica e in matematica e fisica sono preceduti da una o più prove pratiche, determinate dal Consiglio di Facoltà, che devono essere superate dinanzi ad apposita sottocommissione.

I laureati in scienze matematiche, in fisica possono iscriversi al quarto anno del corso di laurea rispettivamente di fisica, di scienze matematiche; i laureati in scienze matematiche devono all'atto dell'iscrizione al corso per la laurea in fisica sostenere un esame complementare in esercitazioni di fisica.

E' consentito in tali esami di derogare alle norme di precedenza degli esami stabiliti per i corsi di studi di ogni laurea.

Art. 106.

Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:

Istituto di orto botanico.
Istituto di chimica fisica.
Istituto di chimica generale.
Istituto di fisica con annesso osservatorio sismologico.
Istituto di geodesia.
Istituto di geografia fisica.
Istituto e museo di antropologia e di etnologia.
Istituto e museo di geologia e di paleontologia.
Istituto e museo di mineralogia e petrografia.
Istituto e museo di zoologia, anatomia e fisiologia comparate.
Scuola di disegno
Seminario matematico.

Art. 107.

Il seminario matematico ha lo scopo di diffondere la cultura matematica e di promuovere studi e ricerche matematiche.

L'attività del suddetto istituto consiste in esercitazioni, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato.

Art. 108.

Al seminario appartengono i professori di ruolo della Facoltà di scienze, aventi insegnamenti di matematica.

Art. 109.

L'iscrizione al seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in scienze matematiche. Possono iscriversi anche gli studenti di altre Facoltà, nonchè i laureati e diplomati e i laureandi fuori corso.

Su proposta del consiglio del seminario, approvata dal Consiglio della facoltà, possono frequentare il seminario, senza prendere regolare iscrizione, anche persone che si interessano di studi matematici.

Art. 110.

A tutti gl'iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Senato accademico udito il consiglio del seminario.

Art. 111.

Il seminario matematico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico.

Il consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi.

Esso nomina nel suo seno un bibliotecario a cui è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti di matematica.

Art. 112.

Il seminario matematico pubblica, quando i fondi lo consentano, un bollettino sotto la direzione di un comitato di redazione.

Art. 113.

Agli iscritti al seminario è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

TITOLO VII.
Facoltà di farmacia.

Art. 114.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 115.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Zoologia generale.
4. Igiene.
5. Mineralogia.
6. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 116.

Gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica devono precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica. Alla fine di ogni corso di esercitazioni lo studente deve superare una prova pratica con relazione scritta e discussione orale. La prova del 1° corso deve precedere quella del 2° e questa quella del 3°.

Art. 117.

Le esercitazioni, che formano parte integrante del corso, sono obbligatorie per gli studenti che sono iscritti al corso stesso.

Al termine di ogni corso integrato da esercitazioni i professori possono accertarsi del profitto in queste ultime mediante colloqui e prove. I giudizi sono comunicati ai componenti delle commissioni degli esami corrispondenti.

Art. 118.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi chimica qualitativa;

b) prova di analisi chimica quantitativa;

c) preparazione di un prodotto farmaceutico;

d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico.

Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;

e) svolgimento di una dissertazione di indole possibilmente sperimentale sopra un argomento scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, il quale può, ove lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso;

f) discussione sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

g) riconoscimento di medicamenti, droghe, e piante medicinali; lettura, critica e valutazione di ricette; interrogazioni sulla farmacopea e legislazione farmaceutica.

Art. 119.

All'inizio del periodo di pratica lo studente deve comunicare alla segreteria dell'Università presso quale delle farmacie autorizzate intende seguire la pratica stessa.

Art. 120.

I laureati in chimica sono ammessi al 4° anno di corso per la laurea in farmacia.

Art. 121.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in farmacia è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale e inorganica.
Fisica.
Botanica farmaceutica.
Anatomia umana.

Secondo anno:

Chimica organica.
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Chimica biologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Farmacologia e farmacognosia.
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).

Art. 122.

Appartengono alla Facoltà di farmacia i seguenti istituti:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.
Istituto di tecnica farmaceutica.

TITOLO VIII.
Facoltà di ingegneria.

Art. 123.

Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in tre sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica);

c) laurea in ingegneria chimica.

Per ottenere l'ammissione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 124.

Gli insegnamenti del triennio di studi di applicazione sono i seguenti:

A) Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

B) Complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzioni di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Impianti speciali idraulici.
10. Idraulica agraria.
11. Estimo civile e rurale.
12. Costruzioni di macchine.
13. Disegno di macchine e progetti.
14. Tecnologie speciali.
15. Misure elettriche.
16. Impianti industriali meccanici.
17. Impianti industriali elettrici.
18. Impianti industriali chimici.
19. Costruzione di macchine elettriche.
20. Trazione elettrica.
21. Comunicazioni elettriche.
22. Radiotecnica.
23. Chimica organica.
24. Chimica fisica.
25. Metallurgia e metallografia.
26. Chimica industriale.
27. Chimica analitica.
28. Elettrochimica.
29. Tecnologie chimiche speciali.

Gl'insegnamenti dell'elenco *A*) n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e dell'elenco *B*) n. 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29, comprendono esercitazioni di rilevamento o di laboratorio; quelli dell'elenco *A*) n. 1, 2, 3, 6, 10 e dell'elenco *B*) n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29 comprendono esercitazioni di calcolo, disegno e progettazione.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

Nella sezione di ingegneria civile diventano fondamentali i seguenti insegnamenti:

costruzioni in legno ferro e cemento armato.
estimo civile e rurale,
costruzioni stradali e ferroviarie; :

a) per la sola sottosezione edile:

architettura e composizione architettonica,
tecnica urbanistica;

b) per la sola sottosezione idraulica:

costruzioni idrauliche,
impianti speciali idraulici;

c) per la sola sottosezione trasporti:

costruzioni di ponti,
tecnica ed economia dei trasporti.

Inoltre gli studenti devono iscriversi a due insegnamenti complementari e sostenere i relativi esami.

Nella sezione di ingegneria industriale diventano fondamentali i seguenti insegnamenti:

costruzione di macchine,
chimica industriale;

a) per la sola sottosezione meccanica:

impianti industriali meccanici,
disegno di macchine e progetti;

b) per la sola sottosezione elettrotecnica:

impianti industriali elettrici,
costruzione di macchine elettriche.

Inoltre gli studenti devono iscriversi a sei insegnamenti complementari e sostenere i relativi esami.

Nella sezione di ingegneria chimica diventano fondamentali i seguenti insegnamenti:

chimica organica,
chimica fisica.
chimica industriale,
chimica analitica,
impianti industriali chimici,
elettrochimica.

Inoltre gli studenti devono iscriversi a tre insegnamenti complementari e sostenere i relativi esami.

Art. 125.

Le esercitazioni formano parte integrante dei singoli insegnamenti.

Art. 126.

Lo studente deve frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti ai quali si sia iscritto.

Art. 127.

Sono stabilite le seguenti precedenze:

1) l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quello di costruzioni in legno, ferro e cemento armato;

2) l'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quello di macchine;

3) l'esame di elettrotecnica deve precedere quello di impianti industriali elettrici e quello di misure elettriche;

4) l'esame di macchine deve precedere quello di costruzioni di macchine.

Art. 128.

Gli esami di profitto hanno di regola forma orale. Per talune materie d'insegnamento essi possono comprendere, oltre gli argomenti dei rispettivi programmi, anche la discussione di elaborati, progetti od esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Il Consiglio della facoltà può, su proposta del professore della materia, stabilire altre modalità dei singoli esami.

Le classificazioni di tutti gli esami della Facoltà di ingegneria vengono seduta stante tradotte in centesimi e come tali registrate nei verbali e nelle carriere scolastiche.

Art. 129.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per la sezione da lui scelta, ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Deve inoltre preparare durante l'ultimo anno di corso, sotto la direzione ed il controllo di uno o più insegnanti, un elaborato consistente nello sviluppo di un progetto specifico o in un lavoro sperimentale per un determinato ramo di ingegneria.

Gli allievi della sezione di ingegneria chimica devono inoltre aver sostenuto, prima dell'esame di laurea e con esito favorevole, una prova pratica di analisi qualitativa e quantitativa con discussione.

Art. 130

L'esame di laurea consiste nella discussione dell'elaborato presentato, estesa in modo da accertare la cultura del candidato nelle varie discipline attinenti alla laurea cui egli aspira.

Art. 131.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per il triennio di applicazione è il seguente:

I. — *Sezione ingegneria civile.*

Terzo anno:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Chimica applicata.
Idraulica.
Elettrotecnica.

Quarto anno:

Topografia con elementi di geodesia.
Architettura tecnica.
Macchine.

Tecnologie generali.
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

A) Sottosezione edile:

Materie giuridiche ed economiche.
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Estimo civile e rurale.
Architettura e composizione architettonica.
Tecnica urbanistica.
Un insegnamento complementare.

B) Sottosezione idraulica:

Materie giuridiche ed economiche.
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Estimo civile e rurale.
Costruzioni idrauliche.
Impianti speciali idraulici.
Un insegnamento complementare.

C) Sottosezione trasporti:

Materie giuridiche ed economiche.
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Estimo civile e rurale.
Tecnica ed economia dei trasporti.
Costruzioni di ponti.
Un insegnamento complementare.

II. — *Sezione ingegneria industriale.*

Terzo anno:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Chimica applicata.
Idraulica.
Elettrotecnica.

Quarto anno:

Topografia con elementi di geodesia.
Architettura tecnica.
Macchine.
Tecnologie generali.
Chimica industriale.
Due insegnamenti complementari.

Quinto anno:

A) Sottosezione meccanica:

Materie giuridiche ed economiche.
Costruzione di macchine.
Disegno di macchine e progetti.
Impianti industriali meccanici.
Quattro insegnamenti complementari.

B) Sottosezione elettrotecnica:

Materie giuridiche ed economiche.
Costruzione di macchine.
Impianti industriali elettrici.
Costruzione di macchine elettriche.
Quattro insegnamenti complementari.

III. — *Sezione ingegneria chimica.*

Terzo anno:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Chimica applicata.
Idraulica.
Elettrotecnica.

Quarto anno:

Topografia con elementi di geodesia.
Architettura tecnica.
Macchine.
Tecnologie generali.
Impianti industriali chimici.
Chimica industriale.
Chimica analitica.
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Materie giuridiche ed economiche.
Chimica fisica.
Elettrochimica.
Chimica organica.
Due insegnamenti complementari.

Art. 132.

Appartengono alla Facoltà d'ingegneria i seguenti istituti e seminari:

Biblioteca centrale.
Istituto di architettura.
Istituto di costruzioni, ponti e strade.
Istituto di chimica applicata e industriale.
Istituto di elettrotecnica.
Istituto di estimo e Regio orto agrario.
Istituto di fisica tecnica.
Istituto di idraulica.
Istituto di macchine e officina meccanica centrale.
Istituto di meccanica applicata e Regio laboratorio per le prove dei materiali di costruzione.
Istituto di topografia e geodesia.
Seminario di architettura.
Seminario di costruzioni.
Seminario di fisica tecnica.
Seminario di macchine.
Seminario di meccanica applicata.

Art. 133.

Gli istituti della Facoltà possono essere suddivisi in sezioni per deliberazione del Consiglio della facoltà approvato dal Consiglio d'amministrazione.

A ciascun istituto o sezione di istituto è preposto un direttore designato dal Consiglio della facoltà.

Art. 134.

Il corso di ciascun seminario ha durata annuale.

Art. 135.

Ai seminari possono iscriversi laureati in ingegneria, in architettura, in fisica, in chimica e gli allievi della Facoltà di ingegneria di Padova che abbiano compiuto tutto il corso di studi di applicazione anche se non abbiano superato tutti gli esami.

Su proposta del direttore del seminario, il Consiglio di facoltà giudica dell'ammissione degli allievi ed approva il programma degli studi, determinando i relativi esami che gli allievi sono tenuti a superare.

I contributi dovuti dagli iscritti ai seminari sono fissati a termini dell'art. 152 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più seminari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2474.

Approvazione dello statuto della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Genova, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2054, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2846, e successivi:

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1986, e modificato con i Regi decreti 24 settembre 1932-X, n. 1778, e 6 dicembre 1934-XIII, n. 2282;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1953, e modificato con i Regi decreti 1° ottobre 1931-IX, n. 1335, e 20 ottobre 1932-X, n. 1891;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936-XIV, n. 500, con cui i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali e d'ingegneria di Genova sono stati aggregati alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di ingegneria di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

E' altresì abrogato, tranne nelle parti relative alle Scuole di specializzazione, lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Genova, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle Scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 115. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Genova.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'Università di Genova comprende le seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà d'ingegneria.

Art. 2.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà ogni insegnamento si esplica in almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti, non comprese le esercitazioni.

Art. 3.

I liberi docenti che intendono svolgere un corso libero debbono presentare il programma particolareggiato almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

La Facoltà esamina e decide se il corso a titolo privato sia equipollente a un determinato corso ufficiale per l'estensione della materia, per il numero settimanale delle lezioni ed esercitazioni e per i mezzi sperimentali di osservazione e dimostrazione che il libero docente dia prova di possedere. In caso affermativo, la Facoltà può dichiarare pareggiato il corso, a senso dell'art. 117, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 4.

A ciascuno studente viene rilasciato dalla segreteria un libretto di iscrizione, sul quale egli segna i corsi che intende seguire, dandone inoltre notizia scritta alla segreteria al principio dell'anno accademico.

I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della diligenza ed assiduità e del profitto degli studenti nei modi che ritengono opportuni ed efficaci e alla fine del corso segnano nel libretto d'iscrizione le attestazioni di frequenza alle lezioni ed esercitazioni.

Sullo stesso libretto la segreteria indica le tasse e sopratasse pagate.

Sul libretto d'iscrizione è pure notata, dal segretario di ciascuna Commissione esaminatrice, la votazione ottenuta nell'esame.

Art. 5.

Lo studente può passare da uno ad altro corso dell'Università o trasferirsi ad altra Università o Istituto superiore, purchè ne faccia domanda entro il 31 dicembre.

Trascorso questo termine, il rettore può rilasciare il foglio di congedo soltanto in casi eccezionali, qualora il trasferimento sia giustificato da gravi ragioni che lo studente abbia comprovato con documenti.

In ogni caso non può essere rilasciato il foglio di congedo allo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 6.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione ad almeno tre insegnamenti od esercitazioni e li frequentino regolarmente.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 7.

Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

Esami.

Art. 8.

Gli esami di profitto e gli esami di laurea hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda ha luogo un mese innanzi dell'apertura del nuovo anno accademico.

Art. 9.

Gli esami di profitto si svolgono, di regola, per singole materie. Gli esami orali hanno la durata minima di 15 minuti. Quando gli esami consistono in prove pratiche, sperimentali o grafiche, le modalità relative vengono determinate dalle rispettive Facoltà.

Art. 10.

I candidati agli esami di laurea devono presentare alla segreteria la dissertazione, in tre copie, e l'indicazione delle tesi orali almeno 20 giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, salvo che non sia diversamente disposto dalle singole Facoltà.

Art. 11.

La dissertazione di laurea può essere dichiarata degna di stampa per deliberazione unanime della Commissione esaminatrice. Di tale deliberazione viene fatta menzione nel verbale dell'esame.

Art. 12.

Le Commissioni per gli esami di profitto si compongono di tre membri, cioè del professore della materia che è oggetto di esame, presidente, di un professore di ruolo di materia affine e di un libero docente o cultore della materia o di materia affine.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono normalmente composte di undici membri, scelti, di regola, fra i professori ufficiali, compreso sempre almeno un libero docente.

Quando per ragioni speciali il numero di undici membri non possa essere raggiunto, la Commissione si compone di almeno nove membri, compreso sempre almeno un libero docente.

Art. 13.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 14.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 15.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.

Art. 16.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Diritto industriale.
7. Legislazione del lavoro.
8. Diritto marittimo.
9. Diritto aeronautico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 17.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto marittimo, di diritto aeronautico, di diritto processuale civile, di diritto privato comparato, di diritto industriale, di legislazione del lavoro ove non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto romano e di storia del diritto italiano ove non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze ove non abbia superato quello di economia politica corporativa.

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia dele dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia delle dottrine economiche.
5. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in questo ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse dev'essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 19.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto internazionale, di dottrina dello Stato e di diritto corporativo, ove non abbia prima superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 20.

Il piano di studi consigliato per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

Storia del diritto romano.
Istituzioni di diritto romano.
Diritto costituzionale.
Economia politica corporativa.
Istituzioni di diritto privato.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Diritto ecclesiastico.
Diritto civile (I).
Storia del diritto italiano (I).
Diritto romano (I).
Diritto commerciale.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto e procedura penale (I).
Diritto amministrativo (I).
Diritto civile (II).
Storia del diritto italiano (II).
Filosofia del diritto.
Diritto romano (II).
Diritto processuale civile.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto e procedura penale (II).
Diritto amministrativo (II).
Diritto internazionale.
Diritto corporativo.

Art. 21.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze politiche è il seguente:

Primo anno:

Geografia politica ed economica.
Statistica.
Storia moderna (I).
Istituzioni di diritto pubblico (I).
Istituzioni di diritto privato.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Storia moderna (II).
Istituzioni di diritto pubblico (II).
Storia delle dottrine politiche.
Economia politica corporativa.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto corporativo.
Storia e politica coloniale.
Politica economica e finanziaria.
Diritto internazionale.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Dottrina dello Stato.
Storia dei trattati e politica internazionale.
Storia e dottrina del Fascismo.
Diritto pubblico comparato.

Lo studente può seguire i due insegnamenti di lingue straniere moderne in qualunque anno di corso.

Art. 22.

Gli esami indicati come successivi possono darsi nella stessa sessione in cui si dànno i propedeutici.

Art. 23.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento strettamente attinente alla laurea cui si aspira, e nella esposizione orale e discussione di due argomenti su insegnamenti appartenenti a gruppi diversi da quello della dissertazione scritta.

Le materie si intendono a tale riguardo ripartite in quattro gruppi: diritto privato, diritto pubblico (comprendente anche la filosofia del diritto e la medicina legale), storia, economia.

Art. 24.

I laureati i quali, avendo conseguito una delle due lauree che la Facoltà conferisce, aspirino a conseguire la seconda, sono iscritti al quarto anno.

I laureati in altre Facoltà e coloro i quali, in queste, abbiano seguito corsi per alcuni anni e superati degli esami, senza aver conseguito una laurea, possono essere iscritti al secondo anno per la laurea in giurisprudenza o per quella in scienze politiche.

In tutti i casi i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 25.

È annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'istituto di esercitazioni, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

L'istituto ha lo scopo di promuovere ed agevolare le ricerche scientifiche e le esercitazioni pratiche degli studenti in giurisprudenza.

Fanno parte dell'istituto i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nella Facoltà. Essi eleggono nel loro seno un direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 26.

L'istituto è ripartito in sezioni corrispondenti ai singoli insegnamenti impartiti nella Facoltà.

Le lezioni possono essere riunite in gruppi secondo le affinità degli insegnamenti.

Art. 27.

Possono far parte dell'istituto quei liberi docenti che tengono un regolare corso di lezioni all'Università, quando per l'insegnamento da loro impartito manchi il professore ufficiale.

Art. 28.

I lavori dell'istituto si svolgono dal 1° novembre al 31 maggio.

Essi consistono in:

1) lezioni e conferenze tenute dagli insegnanti su argomenti speciali;
2) esercitazioni pratiche dirette dall'insegnante;
3) ricerche scientifiche sotto la guida dell'insegnante;
4) conferenze seguite da discussione presedute dall'insegnante.

All'inizio di ogni anno accademico viene stabilito il piano e l'ordine delle esercitazioni.

Art. 29.

Ai lavori dell'istituto sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Genova ed i laureati da non oltre quattro anni.

Chi abbia frequentato con profitto, per un anno almeno, uno o più corsi dell'istituto, ottiene un attestato di profitto che deve essere sottoscritto dal direttore dell'istituto stesso e controfirmato dal preside della Facoltà.

Art. 30.

Agli iscritti all'istituto possono essere imposti contributi speciali secondo deliberazioni da prendersi dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il collegio degli insegnanti.

Facoltà di economia e commercio.

Art. 31.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnuola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Legislazione del lavoro.
4. Diritto amministrativo.
5. Diritto processuale civile.
6. Demografia.
7. Statistica delle banche e delle assicurazioni.
8. Diritto corporativo.
9. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
10. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
11. Lingua araba.
12. Lingua ungherese.
13. Lingua russa.

Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 33.

Il piano di studi consigliato per la laurea in economia e commercio è il seguente:

Primo anno:

Economia politica corporativa (I).
Statistica metodologica ed economica (I).
Geografia economica (I).
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Ragioneria generale ed applicata (I).
Matematica generale e finanziaria (I).
Lingua francese o spagnola (I).
Lingua inglese o tedesca (I).

Secondo anno:

Economia politica corporativa (II).
Statistica metodologica ed economica (II).
Geografia economica (II).

Diritto commerciale (I).
Diritto internazionale.
Ragioneria generale ed applicata (II).
Matematica generale e finanziaria (II).
Lingua francese o spagnola (II).
Lingua inglese o tedesca (II).

Terzo anno:

Economia e politica agraria.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Storia economica.
Diritto commerciale (II).
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (I).
Merceologia.
Lingua francese o spagnola (III).
Lingua inglese o tedesca (III).

Quarto anno:

Politica economica e finanziaria.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (II).
Due insegnamenti complementari.

Art. 34.

Gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico sono considerati propedeutici a tutti gli altri insegnamenti di diritto.

L'economia politica corporativa è considerata propedeutica all'economia e politica agraria, alla storia economica, al diritto finanziario e scienza delle finanze e alla politica economica e finanziaria.

La statistica metodologica ed economica è considerata propedeutica alla politica economica e finanziaria.

La demografia è considerata propedeutica alla statistica delle banche e delle assicurazioni.

La ragioneria generale ed applicata è considerata propedeutica a tutti gli insegnamenti di tecnica.

Per ciascuno dei gruppi sopraindicati debbono essere superati prima gli esami sugli insegnamenti propedeutici.

Art. 35.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Alla prova orale non può essere ammesso chi abbia riportato meno di diciotto trentesimi nella prova scritta. Il voto di approvazione assegnato alla prova scritta dà diritto a presentarsi alla prova orale soltanto nella stessa sessione.

Art. 36.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due tesi da esporre oralmente.

La dissertazione scritta deve vertere su argomento relativo ad una delle discipline del corso.

La dissertazione e le tesi orali devono vertere su argomenti appartenenti a gruppi diversi di materie. A tale fine le materie s'intendono ripartite in tre gruppi:

1) Tecnico:

Ragioneria generale ed applicata.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
Merceologia.
Matematica generale e finanziaria.

2) Giuridico:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Diritto commerciale.
Diritto marittimo.
Diritto industriale.
Diritto amministrativo.
Diritto processuale civile.
Diritto corporativo.
Legislazione del lavoro.
Diritto internazionale.

3) Economico:

Economia politica corporativa.
Economia e politica agraria.
Statistica metodologica ed economica.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Politica economica e finanziaria.
Geografia economica.
Storia economica.
Demografia.
Statistica delle banche e delle assicurazioni.

Art. 37.

Presso la Facoltà funzionano i laboratori di:

Economia, statistica e finanza.
Geografia economica.
Matematica.
Merceologia.
Studi aziendali.
Tecnica commerciale.

Essi hanno il compito di svolgere opportune esercitazioni relative ai corsi d'insegnamento, d'integrare la cultura tecnica ed economica dei giovani e di addestrarli al lavoro scientifico autonomo.

Art. 38.

Ogni biennio gli studenti del 3° e 4° anno compiono un viaggio d'istruzione preferibilmente all'estero ed in periodo di vacanze, con la guida dei professori.

Gli studenti che domandano di partecipare al viaggio devono contribuire alle spese relative nella misura che viene determinata, volta per volta, dalle autorità accademiche.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 39.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e a laurea in geografia.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) Gruppo classico:

1. Filologia greco-latina.
2. Grammatica greca e latina.
3. Storia comparata delle lingue classiche.
4. Antichità greche e romane.
5. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.
5. Paleografia e diplomatica.
6. Storia del Risorgimento.
7. Biblioteconomia e bibliografia.
8. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del Preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei due gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica e storico-filologico-moderna.

Art. 41.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Storia delle religioni.
3. Storia del Cristianesimo.
4. Storia della pedagogia italiana.
5. Psicologia sperimentale.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Letteratura greca.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 42.

La durata del corso degli studi per la laurea in geografia è di due anni.

È titolo di ammissione:

a) primo biennio della laurea in lettere, con obbligo di aver superato gli esami negl'insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia greca, ovvero storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), e storia moderna;
b) primo biennio di una delle lauree in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: botanica, zoologia, mineralogia;
c) primo biennio della laurea in scienze politiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia moderna, storia e politica coloniale, statistica;
d) primo biennio della laurea in economia e commercio, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia economica, statistica metodologica ed economica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Geografia (biennale).
2. Geografia fisica.
3. Geografia politica ed economica.
4. Geologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Fisica terrestre.
2. Astronomia.
3. Geodesia e topografia
4. Oceanografia.
5. Geografia ed etnografia coloniale.
6. Geografia storica.
7. Storia delle esplorazioni geografiche.
8. Storia dei trattati e politica internazionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 43.

La Facoltà ha i seguenti lettorati:

Lingua francese.
Lingua tedesca.
Lingua inglese.
Lingua spagnola.

I lettori sono designati al Rettore dagli insegnanti di letterature moderne, di filologia romanza e di glottologia.

Art. 44.

Gl'insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente in quelli annuali di « storia greca » e « storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale » e « storia moderna ».

Art. 45.

Il piano di studi consigliato per la laurea in lettere è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Glottologia (I).
Storia medioevale e moderna (1).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Geografia.
Una materia filosofica con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Glottologia (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Sstoria greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).
Filologia romanza (I).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Filologia romanza (II).
Due insegnamenti complementari.

Art. 46.

Il piano di studi consigliato per la laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Storia della filosofia (I).
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale oppure una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Tre insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Storia della filosofia (II).
Storia medioevale e moderna (I).
Flosofia teoretica (I).
Pedagogia (I).

Terzo anno:

Storia medioevale e moderna (II).
Filosofia teoretica (II).
Pedagogia (II).
Filosofia morale (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Filosofia morale (II).
Due insegnamenti complementari.

Art. 47.

Il piano di studi consigliato per il secondo biennio della laurea in geografia è il seguente:

Terzo anno:

Geografia (I).
Geografia fisica.
Geologia.
Antropologia.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Geografia (II).
Geografia politica ed economica.
Etnologia.
Un insegnamento complementare.

Art. 48.

Il laureato in filosofia può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso per la laurea in lettere, con l'obbligo di superare, per accedere all'esame di laurea, i seguenti esami:

Letteratura greca (biennale).
Filologia romanza (biennale).
Glottologia (biennale).
Archeologia e storia dell'arte antica (annuale).
Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
Geografia (annuale).
Due insegnamenti complementari scelti fra quelli compresi nel gruppo classico o in quello storico filologico moderno e sui quali egli non abbia sostenuto esami nel suo corso per la laurea in filosofia.

Il laureato è tenuto a seguire per un solo anno l'insegnamento di letteratura greca qualora ne abbia già superato l'esame per il conseguimento della laurea in filosofia. In tal caso, però, egli deve superare l'esame in tre insegnamenti complementari, anzichè in due.

Egli deve inoltre superare una prova scritta di composizione latina.

Art. 49.

Il laureato in lettere può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso per la laurea in filosofia, con l'obbligo di superare, per accedere all'esame di laurea, i seguenti esami:

Storia della filosofia (biennale).
Filosofia teoretica (biennale).
Filosofia morale (biennale).
Pedagogia (biennale).
Un insegnamento scelto fra le discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche oppure l'insegnamento della psicologia sperimentale.

Quattro insegnamenti complementari a scelta, nei quali egli non abbia sostenuto esame nel suo corso per la laurea in lettere.

Il laureato è tenuto a seguire per un solo anno l'insegnamento filosofico da lui prescelto come fondamentale per il conseguimento della laurea in lettere.

Ugualmente egli è tenuto a seguire per un solo anno quegli insegnamenti filosofici da lui prescelti come complementari per il conseguimento della predetta laurea. In quest'ultimo caso, però, egli deve seguire un quinto insegnamento complementare in aggiunta a quelli prescritti dal comma primo del presente articolo.

Art. 50.

Il laureato in giurisprudenza può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso per la laurea in lettere, con l'obbligo, per l'ammissione all'esame di laurea, di superare gli esami in uno dei seguenti gruppi di materie a sua scelta:

Primo:

Letteratura italiana (biennale).
Letteratura latina (biennale).
Letteratura greca (biennale).
Filologia romanza (annuale).
Glottologia (annuale).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (annuale).
Storia medioevale e moderna (annuale).
Archeologia e storia dell'arte antica (annuale).
Storia dell'arte medioevale e moderna (annuale).
Geografia (annuale).
Filosofia, con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia (annuale).
Un insegnamento a scelta fra i complementari del gruppo classico.

Secondo:

Letteratura italiana (biennale).
Filologia romanza (biennale).
Glottologia (biennale).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Storia medioevale e moderna.
Letteratura latina (annuale).
Letteratura greca (annuale).
Archeologia e storia dell'arte antica (annuale).
Storia dell'arte medioevale e moderna (annuale).
Geografia (annuale).
Filosofia, con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia (annuale).
Un insegnamento scelto fra i complementari del gruppo storico filologico moderno.

Gli insegnamenti di « storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale e moderna » debbono essere seguiti, a scelta dello studente, uno per un biennio ed uno per un solo anno.

Inoltre, egli deve superare, qualuque gruppo abbia prescelto, una prova scritta di composizione latina.

Art. 51.

Il laureato in giurisprudenza può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso per la laurea in filosofia, con l'obbligo di superare, per accedere all'esame di laurea, i seguenti esami:

Storia della filosofia (biennale).
Filosofia teoretica (biennale).
Filosofia morale (biennale).
Pedagogia (biennale).
Letteratura italiana (annuale).
Letteratura latina (annuale).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (annuale).
Storia medioevale e moderna (annuale).
Un insegnamento scelto fra le discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche oppure l'insegnamento di psicologia sperimentale (annuale).
Un insegnamento complementare, in cui egli non abbia sostenuto l'esame nel suo corso per la laurea in giurisprudenza.

Art. 52.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono impartiti mediante lezioni cattedratiche, esercitazioni e colloqui di carattere scientifico.

I lettori svolgono esercitazioni secondo i programmi dettati di anno in anno dei titolari dei rispettivi insegnamenti.

Per le esercitazioni e i colloqui gli insegnanti possono, sotto la loro responsabilità, valersi di assistenti volontari.

Art. 53.

L'esame di laurea in lettere consiste nella discussione pubblica di una dissertazione, scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti di cui all'art. 40 esclusi però quelli filosofici.

Art. 54.

L'esame di laurea in filosofia, consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in uno degli insegnamenti di cui all'art. 41 escluse però le letterature.

Art. 55.

L'esame di laurea in geografia consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in uno degli insegnamenti di cui all'art. 42.

Art. 56.

Sulla dissertazione di laurea riferiscono tre relatori designati dal preside.

La commissione esaminatrice può non ammettere alla discussione la dissertazione che, per giudizio motivato dei relatori, non risulti degna di essere presa in considerazione.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 57.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 58.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fsica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embrologia generale.
3. Microbiologia.
4. Malattie infettive.
5. Medicina del lavoro.
6. Radiologia.
7. Clinica ortopedica.
8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica », di « patologia speciale chirurgica », e di « anatomia e istologia patologica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » tra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve aver inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 59.

Il piano di studi consigliato per la laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale (I).

Secondo anno:

Patologia generale (I).
Fisiologia umana (I).
Anatomia umana normale (II).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Patologia generale (II).
Fisiologia umana (II).
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Anatomia e istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Anatomia e istologia patologica (II).
Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Clinica pediatrica.
Igiene.
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica ortopedica (semestrale).

Art. 60.

Tutti gl'insegnamenti devono essere dimostrativi, salvo condizioni speciali riconosciute dalla Facoltà, e si debbono associare ad esercitazioni pratiche.

Art. 61.

Gli esami di profitto sono orali e con prove pratiche secondo la natura dell'insegnamento.

Art. 62.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e nella esposizione orale e discussione di due fra tre temi tratti da diversi insegnamenti a scelta del candidato.

La Commissione esaminatrice delibera sull'approvazione e successivamente, in caso affermativo, determina la votazione da assegnare al candidato.

Nella votazione è tenuto conto, su relazioni del preside e dei professori da lui delegati, di eventuali lavori clinici o sperimentali originali del candidato.

Art. 63.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà come per i laureati o diplomati in altre Facoltà o Scuole, che domandino l'iscrizione al corso di medicina e chirurgia, la Facoltà decide caso per caso.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Art. 64.

La Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, conferisce le lauree:

in chimica;
in chimica industriale;
in fisica;

in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali.

È inoltre annesso alla Facoltà il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria.

Art. 65.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Chimica agraria.
6. Metallurgia e metallografia.
7. Impianti industriali chimici.
8. Fisica superiore.
9. Fisica teorica.
10. Fisica tecnica.
11. Zoologia generale.
12. Botanica.
13. Fisiologia generale.
14. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
15. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
16. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica
17. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 66.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Tecnologie chimico-agrarie.
7. Impianti industriali chimici.
8. Istituzioni di matematiche.
9. Fisica sperimentale (biennale).
10. Mineralogia.
11. Preparazioni chimiche.
12. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
13. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
14. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica farmaceutica e tossicologica.
6. Chimica biologica.
7. Chimica agraria.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Fisica superiore.
10. Fisica teorica.
11. Fisica tecnica.
12. Elettrotecnica.
13. Misure elettriche.
14. Fisiologia generale.
15. Geologia.
16. Disegno.
17. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamenti biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in undici da lui scelti fra i complementari.

Art. 67.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Fisica terrestre.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) comportano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 68.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Fisica teorica.
3. Fisica superiore.

4. Astronomia.
5. Geodesia.
6. Storia delle matematiche.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 69.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Fisica matematica.
2. Fisica tecnica.
3. Fisica terrestre.
4. Elettrotecnica.
5. Geodesia.
6. Mineralogia.
7. Storia delle matematiche.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 70.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Idrobiologia e pescicoltura.
5. Patologia vegetale.
6. Geografia fisica.
7. Fisica terrestre e climatologia.
8. Oceanografia.
9. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 71.

Titolo di ammissione per il biennio propedeutico agli studi di ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 72.

Gli insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali vengono impartiti mediante lezioni teoriche, mediante esercitazioni orali, o scritte, o grafiche, o pratiche, e mediante gite di istruzione.

Art. 73.

Il piano di studi consigliato per la laurea in chimica è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Istituzioni di matematiche.
Fisica sperimentale (I).
Preparazioni chimiche.
Esercitazioni di fisica (I).

Secondo anno:

Chimica organica.
Fisica sperimentale (II).
Mineralogia.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica (II).

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Chimica analitica.
Chimica fisica con esercizi (I).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Chimica fisica con esercizi (II).
Tre insegnamenti complementari.

Art. 74.

Il piano di studi consigliato per la laurea in chimica industriale è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Istituzioni di matematiche.
Fisica sperimentale (I).
Preparazione chimiche.
Esercitazioni di fisica (I).

Secondo anno:

Chimica organica.
Fisica sperimentale (II).
Mineralogia.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica (II).

Terzo anno:

Chimica industriale (I).
Chimica analitica.
Chimica fisica con esercizi (I).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica industriale (II).
Chimica fisica con esercizi (II).

Tecnologie chimico agrarie.
Quattro insegnamenti complementari.

Quinto anno:

Impianti industriali chimici.
Quattro insegnamenti complementari.

Art. 75.

Il piano di studi consigliato per la laurea in fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva;
Fisica sperimentale (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Preparazioni chimiche.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica sperimentale (I).

Terzo anno:

Analisi superiore.
Fisica superiore.
Fisica teorica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Fisica matematica.
Chimica fisica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (III).
Un insegnamento complementare.

Art. 76.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercitazioni di laboratorio (I).
Chimica generale ed inoganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matemativa (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).

Terzo anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica matematica.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 77.

Il piano di studi consigliato per la laurea in matematica e fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale - con esercizio di laboratorio (II).

Terzo anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica teorica.
Fisica superiore.

Quarto anno:

Matematiche complementari.
Astronomia.
Un insegnamento complementare.

Art. 78.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di matematiche.
Fisica.
Chimica generale ed inorganica.
Botanica (I).
Zoologia (I).
Esercizi di botanica (I).
Esercizi di zoologia (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica;
Mineralogia;
Botanica (II).
Zoologia (II).
Esercizi di botanica (II).
Esercizi di zoologia (II).
Esercizi di mineralogia.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Geologia.
Anatomia comparata.
Anatomia umana.
fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Geografia.
Esercizi di geologia.
Esercizi di anatomia comparata.
Un insegnamento complementare.

Art. 79.

Il piano di studi consigliato per il biennio propedeutico alle lauree in ingegneria è il seguente

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Disegno (I).

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
Disegno (II).
Mineralogia e geologia.

Art. 80.

La Facoltà indica nel proprio manifesto annuale quegli insegnamenti a cui sono annessi esercizi od esercitazioni oltre quelli stabiliti negli articoli precedenti.

Le esercitazioni per tal modo annesso ad un insegnamento possono essere orali, scritte, grafiche, pratiche; esse ne sono parte integrante per quanto riguarda l'iscrizione, la frequenza e l'esame.

Art. 81.

Per le iscrizioni devono osservarsi le seguenti precedenze.

Per la laurea in chimica gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di istituzioni di matematiche, di fisica sperimentale e di mineralogia devono precedere quelli di chimica analitica, di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica fisica.

Per la laurea in chimica industriale gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di istituzioni di matematiche, di fisica sperimentale e di mineralogia devono precedere quelli di chimica industriale, di chimica analitica, di chimica fisica, di tecnologie chimico-agrarie e di impianti industriali chimici.

Per la laurea in fisica gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di fisica matematica, di fisica teorica, di fisica superiore e di chimica fisica.

Per la laurea in scienze matematiche gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore e di fisica matematica.

Per la laurea in matematica e fisica gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore, di matematiche complementari, di fisica teorica, di fisica superiore e di astronomia.

Per la laurea in scienze naturali gli insegnamenti di istituzioni di matematiche, di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di mineralogia, di botanica e di zoologia devono precedere quelli di geologia, di geografia, di anatomia comparata, di anatomia umana e di fisiologia generale.

In tutti i casi l'insegnamento di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) deve precedere quello di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; gli insegnamenti di analisi algebrica e di geometria analitica con elementi di proiettiva devono precedere quelli di analisi infinitesimale e di geometria descrittiva con disegno.

Analoghe precedenze devono osservarsi per gli esami.

Art. 82.

Gli esami su corsi propedeutici ad altri debbono essere superati in precedenza, sia pure nella medesima sessione.

Art. 83.

Il laureato che aspiri al conseguimento di altra laurea nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può ottenere un'abbreviazione di corso.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale egli può essere ammesso, il numero minimo degl'insegnamenti complementari che deve seguire e sui quali deve superare l'esame e consiglia il piano di studi.

In ogni caso il richiedente deve essere fornito del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 84.

Lo studente può ottenere il passaggio da uno ad altro corso di studi alle condizioni che sono indicate, caso per caso, dal Consiglio di Facoltà.

Art. 85.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in tema riferentesi a uno degli insegnamenti fondamentali o complementari, propri della laurea cui egli aspira, e su almeno due altri argomenti scelti dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato insieme con la dissertazione, e riferentisi a materie diverse tra loro e da quella in cui fu compilata la dissertazione scritta. Argomenti che siano stati svolti nel corso di qualche insegnamento non possono essere presentati per la discussione orale dello esame di laurea.

Per la laurea in matematica e fisica almeno due dei tre argomenti di cui al comma precedente devono essere scelti nel gruppo d'insegnamenti diverso da quello in cui fu compilata la dissertazione scritta; a tale effetto gl'insegnamenti del corso s'intendono ripartiti nei due gruppi seguenti:

Gruppo matematico:

Analisi matematica (algebrica o infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Analisi superiore.
Geometria superiore.
Matematiche complementari.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Storia delle matematiche.

Gruppo fisico:

Fisica sperimentale.
Fisica teorica.
Fisica superiore.
Astronomia.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Fisica matematica.
Fisica tecnica.
Fisica terrestre.
Elettrotecnica.
Geodesia.
Mineralogia.

La Facoltà può decidere che i candidati all'esame di laurea vengano sottoposti anche ad una prova pratica.

Facoltà di farmacia.

Art. 86.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 87.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anotamia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Zoologia generale.
6. Igiene.
7. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 88.

Il piano di studi consigliato per la laurea in farmacia è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Anatomia umana.
Botanica farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Fisica.
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Farmacologia e farmacognosia.
Chimica biologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Un insegnamento complementare.

Art. 89.

Gl'insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni teoriche, esercitazioni orali e pratiche.

Inoltre possono annualmente organizzarsi gite e viaggi d'istruzione.

Nel manifesto annuale la Facoltà indica le esercitazioni che ritiene opportune annettere ai singoli insegnamenti.

Tali esercitazioni nei riguardi dell'iscrizione, della frequenza e degli esami devono considerarsi parte integrante dei corsi, cui sono annesse.

Art. 90.

Lo studente non può prendere iscrizione all'insegnamento di chimica organica se non ha frequentato quello di chimica generale ed inorganica, nè all'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha frequentato i primi due.

Analoghe precedenze debbono essere osservate rispettivamente per gli esami dei predetti insegnamenti.

Lo studente che fra i corsi complementari scelga la chimica bromatologica deve iscriversi ad esso nel secondo biennio e può sostenerne l'esame solo quando abbia superati quelli di chimica generale ed inorganica e di chimica organica.

Art. 91.

L'insegnamento triennale di esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica importa, oltre all'esame alla fine del biennio, una prova pratica alla fine di ogni anno.

Art. 92.

Il periodo di pratica professionale si compie di regola presso le farmacie degli Ospedali civili di Genova o di altri grandi Ospedali, ed anche presso farmacie private specificatamente autorizzate. Il compimento della pratica deve risultare da un attestato del direttore della farmacia all'uopo frequentata.

Art. 93.

Per il conseguimento della laurea in farmacia lo studente deve presentare una dissertazione scritta su un argomento scelto nell'ambito delle discipline fondamentali o complementari della Facoltà ed il titolo di tre argomenti scelti in materie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione. Deve sostenere una prova pratica, a carattere eliminatorio, su temi scelti dal Consiglio di facoltà nelle materie degli esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica, botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, tecnica e legislazione farmaceutica.

l'esame finale consiste nella discussione di una dissertazione e di due argomenti scelti dalla commissione esaminatrice fra i tre proposti dal candidato ed è completato con interrogazioni intorno all'oggetto delle prove pratiche.

Art. 94.

I diplomati in farmacia o laureati delle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, medicina e chirurgia, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, e coloro che provengono dalle Regie Accademie navale, d'artiglieria e genio e d'aeronautica, che aspirino al conseguimento della laurea in farmacia, possono ottenere un abbreviamento del corso.

La Facoltà, caso per caso, considerati gli studi compiuti e gli esami teorici e pratici superati, determina un piano di studi integrativo e stabilisce l'anno in cui possono essere ammessi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 95.

Il titolare dell'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica, quando sia professore di ruolo, è considerato per tutti gli effetti legali come appartenente alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, oltre che alla Facoltà di farmacia.

Facoltà d'ingegneria.

Art. 96.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in tre sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);
in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica);
in ingegneria navale e meccanica.

Art. 97.

Per ottenere l'iscrizione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 98.

Gl'insegnamenti della Facoltà d'ingegneria sono i seguenti:

Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Impianti speciali idraulici.
9. Igiene applicata all'ingegneria.
10. Estimo civile e rurale.
11. Costruzione di macchine.
12. disegno di macchine e progetti.
13. Tecnologie speciali.
14. Misure elettriche.
15. Impianti industriali meccanici.
16. Impianti industriali elettrici.
17. Impanti industriali chimici.
18. Costruzione di macchine elettriche.
19. Trazione elettrica.
20. Comunicazioni elettriche.
21. Radiotecnica.
22. Chimica fisica.
23. Metallurgia e metallografia.
24. Chimica industriale.
25. Chimica analitica.
26. Elettrochimica.
27. Chimica agraria.
28. Geologia applicata.
29. Costruzioni aeronautiche.
30. Attrezzatura e strumenti di bordo.
31. Architettura navale.
32. Costruzioni navali mercantili.
33. Costruzioni navali militari.
34. Macchine marine.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

A) Per la sezione d'ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

b) sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Insegnamenti complementari: due.

B) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

b) sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

c) sottosezione chimica:

14. Impianti industriali chimici.
15. Chimica fisica.

Insegnamenti complementari: sei.

C) Per la sezione d'ingegneria navale e meccanica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Architettura navale.
13. Costruzioni navali mercantili.
14. Costruzioni navali militari.
15. Macchine marine.

Insegnamenti complementari: tre.

Sono biennali i seguenti insegnamenti:

a) per la sottosezione meccanica: macchine;
b) per la sottosezione elettrotecnica: macchine, elettrotecnica;
c) per la sezione navale e meccanica: macchine, costruzioni navali mercantili, costruzioni navali militari, architettura navale.

Art. 99.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Art. 100.

Coloro che già posseggono la laurea in un ramo d'ingegneria sono ammessi a conseguire la laurea in altro ramo d'ingegneria con obbligo della frequenza e dell'esame per gl'insegnamenti non compresi nell'ordine di studi anteriore, secondo deliberazione del Consiglio di facoltà e con iscrizione all'anno di corso che viene da esso stabilito.

Il Consiglio di facoltà delibera sull'iscrizione di coloro che siano forniti di altra laurea: in ogni caso questi debbono aver superato gli esami di tutti gl'insegnamenti prescritti per il biennio di studi propedeutici all'ingegneria.

Art. 101.

La Facoltà consiglia il seguente piano di studi:

I. - Sezione di ingegneria civile.

Primo anno:

Comune alle tre sottosezioni: edile, idraulica, trasporti:
Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Topografia con elementi di geodesia.
Architettura tecnica.
Tecnologie generali.
Chimica applicata.

Secondo anno:

per la sottosezione edile:
Idraulica.
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
Macchine.
Elettrotecnica.
Architettura e composizione architettonica.
Un insegnamento complementare.

per le sottosezioni idraulica e trasporti:
Idraulica.
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
Macchine.
Elettrotecnica.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

per la sottosezione edile:
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Estimo civile e rurale.
Materie giuridiche ed economiche.
Tecnica urbanistica.
Un insegnamento complementare.

per la sottosezione idraulica:
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Estimo civile e rurale.
Materie giuridiche ed economiche.
Costruzioni idrauliche.
Impianti speciali idraulici.
Un insegnamento complementare.

per la sottosezione trasporti:
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Costruzione di ponti.
Estimo civile e rurale.
Materie giuridiche ed economiche.
Tecnica ed economia dei trasporti.
Un insegnamento complementare.

II. — Sezione di ingegneria industriale.

Primo anno:

comune alle tre sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica:
Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Topografia con elementi di geodesia.
Architettura tecnica.
Tecnologie generali.
Chimica applicata.
Elettrotecnica.

Secondo anno:

per la sottosezione meccanica.
Idraulica.
Macchine (I).
Costruzione di macchine.
Chimica industriale.
Disegno di macchine e progetti.
Tre insegnamenti complementari.

per la sottosezione elettrotecnica:
Idraulica.
Macchine (I).
Costruzione di macchine.
Chimica industriale.
Elettrotecnica (II).
Tre insegnamenti complementari.

per la sottosezione chimica:
Idraulica.
Macchine.
Costruzione di macchine.
Chimica industriale.
Tre insegnamenti complementari.

Terzo anno:

per la sottosezione meccanica:
Macchine (II).
Materie giuridiche ed economiche.
Impianti industriali meccanici.
Tre insegnamenti complementari.

per la sottosezione elettrotecnica:
Macchine (II).
Materie giuridiche ed economiche.
Impianti industriali elettrici.
Costruzione di macchine elettriche.
Tre insegnamenti complementari.

per la sottosezione chimica:
Impianti industriali chimici.
Chimica fisica.
Materie giuridiche ed economiche.
Tre insegnamenti complementari.

III. — Sezione di ingegneria navale e meccanica.

Primo anno:

Scienze delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Topografia con elementi di geodesia.
Architettura tecnica.
Tecnologie generali.
Chimica applicata.
Costruzioni navali mercantili (1).

Secondo anno:

Idraulica.
Macchine (I).
Costruzioni navali mercantili (II).
Costruzioni navali militari (I).
Architettura navale (I).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Macchine (II)
Macchine marine.
Costruzioni navali militari (II).
Architettura navale (II).
Elettrotecnica.
Materie giuridiche ed economiche.
Un insegnamento complementare.

Art. 102.

Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti debbono essere osservate le seguenti precedenze.

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato deve essere preceduto da scienza delle costruzioni.

Macchine da meccanica applicata alle macchine e da fisica tecnica.

Costruzioni stradali e ferroviarie da costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

Architettura e composizione architettonica da architettura tecnica.

Costruzioni idrauliche e impianti speciali idraulici da idraulica.

Costruzione di ponti da costruzioni in legno, ferro e cemento armato e da scienza delle costruzioni.

Tecnica ed economia dei trasporti da macchine.

Tecnica urbanistica da architettura tecnica e da architettura o composizione architettonica.

Costruzione di macchine da meccanica applicata alle macchine, da scienza delle costruzioni e da disegno di macchine e progetti.

Tecnologie speciali da fisica tecnica.

Impianti industriali meccanici da meccanica applicata alle macchine, da fisica tecnica e da scienza delle costruzioni.

Impianti industriali elettrici da meccanica applicata alle macchine, da fisica tecnica, da elettrotecnica e da scienza delle costruzioni.

Impianti industriali chimici da meccanica applicata alle macchine, da fisica tecnica, da chimica applicata e da scienza delle costruzioni.

Costruzione di macchine elettriche da elettrotecnica, da costruzione di macchine e da impianti industriali elettrici.

Metallurgia e metallografia da chimica applicata.

Costruzioni aeronautiche da macchine e da costruzione di macchine.

Misure elettriche da elettrotecnica.

Comunicazioni elettriche da elettrotecnica e da impianti industriali elettrici.

Trazione elettrica da elettrotecnica e da impianti industriali elettrici.

Radiotecnica da elettrotecnica e da impianti industriali elettrici.

Analoghe precedenze devono essere osservate per gli esami.

Art. 103.

Tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari sono integrati da esercitazioni applicative.

Art. 104.

Gli esami di profitto si svolgono di regola sotto forma di una prova orale, in occasione della quale lo studente è tenuto a presentare alla commissione il complesso di relazioni, calcoli, grafici ed altri elaborati che sulla materia d'esame gli è stato richiesto di eseguire nel corso dell'anno. Inoltre il Consiglio di facoltà può stabilire per determinate materie che l'esame debba comprendere anche una prova scritta o grafica o pratica.

Art. 105.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione e discussione di un progetto completo nel ramo d'ingegneria cui è iscritto il candidato, progetto già elaborato sopra un programma approvato dalla Facoltà all'inizio del quinto anno e nella presentazione di un conveniente complesso di relazioni e calcoli ad illustrazione e giustificazione dell'intero progetto e delle singole parti;

b) nella presentazione e discussione di una dissertazione elaborata sopra uno o più temi scelti con l'approvazione della Facoltà e con anticipo di almeno tre mesi.

L'elaborazione del progetto e della dissertazione ha luogo sotto la guida e con l'assistenza dei professori e assistenti della Facoltà secondo la rispettiva competenza di ciascuno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475.
Approvazione dello statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Firenze, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2406, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2230, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Firenze, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1983, e modificato con R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1427;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di architettura di Firenze, approvato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 2096;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, approvato con R. decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1512;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 657, con cui i Regi istituti superiori di economia e commercio, di magistero, di architettura ed agrario e forestale di Firenze sono stati aggregati alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli statuti dei Regi istituti superiori di architettura ed agrario e forestale di Firenze, approvati con i Regi decreti sopraindicati, sono abrogati.

E' del pari abrogato, eccettuate soltanto le parti relative ai corsi di specializzazione e integrazione, lo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Firenze, approvato e modificato coi Regi decreti sopraindicati, eccettuate soltanto quelle relative alle Scuole di perfezionamento e alla Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 19 — MANCINI.

Statuto della Regia università di Firenze.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Regia università di Firenze comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di magistero;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di architettura;
Facoltà di agraria;
Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi.

Alla Facoltà di economia e commercio è annessa la Scuola di statistica.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi il seminario matematico fisico ed astrofisico e il corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria.

Art. 2.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre alla tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire e le attestazioni di frequenza rilasciate dagli insegnanti. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 3.

Ogni professore si vale del sistema che ritiene migliore per controllare l'assiduità ed il profitto dei giovani che seguono le sue lezioni, salvo disposizioni speciali del presente statuto.

Art. 4.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 5.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie secondo quanto è stabilito negli ordinamenti delle singole Facoltà.

Art. 6.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 7.

L'insegnamento ufficiale è impartito in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti.

Art. 8.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione al numero minimo di insegnamenti indicato per ciascun corso di laurea o di diploma come indispensabile per la validità dell'anno.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre insegnamenti o corsi di esercitazioni e non li abbia regolarmente frequentati.

Art. 9.

Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studio del numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 10.

Nel mese di maggio di ogni anno accademico è convocato il Consiglio di ciascuna Facoltà per coordinare i programmi presentati dai professori ufficiali e decidere, in base ai programmi presentati entro tale termine dai liberi docenti, quali fra i corsi da essi tenuti debbano ritenersi pareggiati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento generale universitario.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico, per quei liberi docenti che per la prima volta intendano esercitare la libera docenza nella Regia università di Firenze.

Art. 11.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 12.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 13.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Il corso di studi ha la durata di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Art. 14.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto agrario.
6. Diritto comune.
7. Esegesi delle fonti del diritto romano.

Art. 15.

Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Diritto costituzionale.
Storia del diritto italiano (I).

Secondo anno:

Storia del diritto italiano (II).
Diritto ecclesiastico.
Diritto processuale civile.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto e procedura penale (I).
Diritto romano (I).
Diritto civile (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto internazionale.
Diritto commerciale.
Diritto romano (II).
Diritto civile (II).
Diritto e procedura penale (II).
Diritto amministrativo (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto amministrativo (II).
Diritto corporativo.
Filosofia del diritto.
Un insegnamento complementare.

Art. 16.

Ai fini della iscrizione e frequenza:

le istituzioni di diritto privato devono precedere il diritto civile e il diritto commerciale;

le istituzioni di diritto romano devono precedere il diritto romano;

il diritto costituzionale deve precedere il diritto amministrativo, il diritto ecclesiastico e il diritto corporativo;

le istituzioni di diritto privato, il diritto processuale civile e il diritto costituzionale, debbono precedere il diritto internazionale;

l'economia politica corporativa e il diritto costituzionale debbono precedere il diritto finanziario e scienza delle finanze;

le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano devono precedere la storia del diritto italiano.

Analoghe precedenze debbono essere osservate nei riguardi degli esami delle discipline sopraindicate.

Art. 17.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 18.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre materie.

Art. 19.

Ogni anno, mediante il manifesto annuale, la Facoltà indica quali insegnamenti vengono integrati da esercitazioni stabilendone le modalità per l'iscrizione e la frequenza.

Art. 20.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e si svolgono dinanzi a Commissioni di tre membri nominati dal preside e dei quali uno almeno è libero docente.

Art. 21.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta e sopra almeno uno fra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Se il tema della dissertazione scritta non è di materia giuridica, devono essere di materia giuridica i temi da discutersi oralmente.

Il laureando non può scegliere il tema della dissertazione di laurea fuori delle materie di cui abbia seguito i corsi.

Art. 22.

Il tema della dissertazione di laurea e ciascuno dei temi da discutersi oralmente debbono essere concordati fra il candidato e il professore della materia.

Il professore della materia è tenuto ad indirizzare il laureando durante la preparazione della dissertazione. Il tema della dissertazione di laurea deve essere registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione e i temi da discutersi oralmente almeno dodici giorni prima.

Art. 23.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria, almeno in cinque esemplari, un mese prima della discussione ed è innanzi tutto sottoposta al giudizio di una Commissione nominata dal preside composta di tre membri di cui almeno due debbono essere professori ufficiali. Detta Commissione esamina se la dissertazione sia o meno meritevole di venire ammessa alla discussione, ed esprime, in una relazione, i motivi del proprio giudizio.

Se questo è negativo, la relazione deve essere scritta.

Art. 24.

La Commissione per l'esame di laurea è costituita normalmente di undici membri a scelta del preside, in maggioranza professori ufficiali. Di essa fa parte almeno un libero docente.

Prima della discussione, che è pubblica, la commissione, in seduta segreta, prende notizia della relazione di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

Coloro i quali, avendo conseguito un'altra laurea, intendano conseguire la laurea in giurisprudenza, possono essere iscritti al terzo anno; i laureati in scienze politiche e in economia e commercio sono iscritti al quarto anno.

Le Autorità accademiche determinano il numero degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esami e consigliano il piano di studi.

In ciascuno dei casi previsti dal presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 26.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà o da altre Università del Regno, semprechè forniti del diploma di maturità classica, e per quelli provenienti da Università straniere, le Autorità accademiche prendono caso per caso i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.

TITOLO III.

Facoltà di economia e commercio.

Art. 27.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 28.

Gli insegnamenti per la laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Complementari:

1. Diritto industriale.
2. Legislazione del lavoro.
3. Diritto amministrativo.
4. Tecnica del commercio internazionale.
5. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale: per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente ammesso alla prova orale, quando sia riprovato in questa, deve ripetere la prova scritta.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre insegnamenti e non li abbia frequentati.

Art. 29.

Per il conseguimento della laurea in economia e commercio è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Economia politica corporativa (I).
Statistica metodologica ed economica (I).
Geografia economica (I).
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Matematica generale e finanziaria (I).
Ragioneria generale ed applicata (I).
Lingua francese o spagnola (I).
Lingua inglese o tedesca (I).

Secondo anno:

Economia politica corporativa (II).
Statistica metodologica ed economica (II).
Geografia economica (II).
Diritto commerciale (I).
Merceologia.
Matematica generale e finanziaria (II).
Ragioneria generale ed applicata (II).
Lingua francese o spagnola (II).
Lingua inglese o tedesca (II).

Terzo anno:

Economia e politica agraria.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto commerciale (II).
Diritto internazionale.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (I).
Lingua francese o spagnola (III).
Lingua inglese o tedesca (III).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Politica economica e finanziaria.
Storia economica.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (II).
Un insegnamento complementare.

Art. 30.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 31.

Per la integrazione e lo sviluppo dei vari insegnamenti, al fine di promuovere gli studi, la ricerca scientifica e il progresso delle varie discipline e di completare la cultura specifica dei giovani, sono costituiti i seguenti laboratori e seminari:

Seminario di applicazione di scienze giuridiche.
Seminario di matematica attuariale.
Seminario e laboratorio di statistica.
Seminario di scienze economiche.
Seminario di ragioneria.
Seminario di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
Seminario di geografia economica.
Laboratorio di merceologia e museo merceologico.
Seminario di studi corporativi.

Il Consiglio d'amministrazione, in conformità ed in armonia alle proposte del Consiglio di facoltà, adotta annualmente le necessarie ed opportune disposizioni per il funzionamento degli istituti suddetti.

Art. 32.

Negli istituti, di cui all'articolo precedente, possono essere ammessi, oltre studenti e laureati, anche cultori e studiosi delle varie discipline, previa l'autorizzazione del rettore.

Art. 33.

A coloro che abbiano frequentato un laboratorio od un seminario, con diligenza e profitto, compiendovi un lavoro organico, può essere dal rettore, su referto del direttore, rilasciato un attestato da valere a tutti gli effetti di legge.

Il Consiglio di facoltà può proporre al rettore la pubblicazione di quei lavori eseguiti da studenti e laureati, che siano ritenuti degni di stampa.

Art. 34.

Gl'insegnamenti di ogni disciplina, su programmi determinati, coordinati ed approvati dal Consiglio di facoltà, sono impartiti, di regola, in corsi di tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, in giorni distinti, oltre le esercitazioni pratiche.

Per i vari insegnamenti, oltre le lezioni, possono essere tenute, dal titolare della cattedra o dal personale assistente, esercitazioni pratiche per addestrare gli studenti alla trattazione di singole questioni.

Per le discipline dimostrative, sperimentali e tecniche le esercitazioni pratiche sono obbligatorie.

Art. 35.

L'Università può annualmente concorrere alle spese di un viaggio d'istruzione, che ogni biennio gli studenti del 3° e 4° anno compiono in Italia od all'Estero.

Gli allievi che intendono partecipare al viaggio devono versare la quota che viene volta per volta fissata dal rettore.

Art. 36.

Alla Facoltà è annessa una biblioteca particolarmente specializzata nelle discipline in essa professate ed alla quale sovraintende un professore ufficiale della Facoltà medesima designato dal preside.

Art. 37.

Lo studente non può presentarsi agli esami di diritto finanziario e scienza delle finanze, di storia economica e di politica economica e finanziaria, se non ha prima superato quello di economia politica corporativa; nè all'esame di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale se prima non ha superato quelli di ragioneria generale e applicata e di matematica generale e finanziaria; nè agli esami di diritto commerciale, di diritto industriale e di diritto internazionale se non ha superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico; nè all'esame di diritto industriale se non ha superato l'esame di diritto commerciale.

Per gl'insegnamenti complementari: non può presentarsi all'esame di diritto amministrativo chi non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; agli esami di tecnica del commercio internazionale, di tecnica commerciale dei prodotti agricoli chi non ha superato l'esame di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.

Qualsiasi infrazione a queste norme, comunque avvenuta, comporta la nullità dell'esame irregolarmente sostenuto, ancorchè con esito favorevole.

Art. 38.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali o complementari professate per la laurea in economia e commercio, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e delle istituzioni di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia.

In ogni caso la dissertazione deve avere carattere scientifico-tecnico e non meramente descrittivo;

b) nella discussione di almeno una fra due tesi orali, ciascuna delle quali deve essere scelta in discipline diverse, esclusa la materia alla quale si riferisce la dissertazione. I titoli delle tesi orali devono essere indicati dal candidato nella domanda di ammissione all'esame di laurea.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea in quattro copie e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione all'esame, la trasmette al presidente della Commissione.

Una copia della dissertazione deve essere conservata nell'archivio della segreteria.

Art. 39.

Le Commissioni per gli esami di profitto si compongono di non meno di tre membri, di cui almeno uno libero docente, e sono presiedute dal docente della disciplina oggetto dell'esame.

Le Commissioni per gli esami di laurea si compongono di regola di undici membri. In caso di impedimenti le commissioni possono essere costituite di un numero di membri minore, ma non mai inferiore a sette, di cui almeno uno libero docente.

Il dovere dell'assistenza alle prove scritte spetta all'insegnante della disciplina, il quale può essere coadiuvato dal personale assistente.

Art. 40.

Per i laureati e gli studenti provenienti da altri Istituti superiori o Facoltà universitarie il rettore, udito il Consiglio di facoltà, determina caso per caso l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gl'insegnamenti che debbono seguire e gli esami che debbono superare.

Essi debbono comunque essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio.

I laureati in Istituti superiori esteri di maggior fama, quando siano esonerati da ogni obbligo d'iscrizione e da ogni esame di profitto e siano ammessi all'esame di laurea, a' termini dell'art. 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono presentare almeno una memoria stampata o manoscritta in lingua italiana ,sopra argomento strettamente pertinente alla laurea da conseguire.

Ogni altra norma dell'esame di laurea è uguale a quelle seguite per gli studenti italiani.

Coloro che sono in possesso di una laurea sono tenuti a comunicare il tema svolto per il conseguimento del precedente titolo dottorale, essendo vietato ripresentarlo per il conseguimento della nuova laurea.

Scuola di statistica.

Art. 41.

Alla Facoltà di economia e commercio è annessa una Scuola di statistica, che, dopo un corso biennale di studi, conferisce il diploma in statistica, per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche, di cui al decreto del Capo del Governo 13 febbraio 1931 e successive estensioni e modificazioni.

L'esame di Stato conferisce il titolo di statistico, specifico per l'ammissione in uffici statistici di amministrazioni pubbliche e private.

Art. 42.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso elementare.
2. Statistica economica - corso elementare (biennale).
3. Statistica giudiziaria e sociale.
4. Antropometria e statistica sanitaria.
5. Demografia.
6. Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Elementi di matematica per gli statistici
2. Economia politica corporativa - corso elementare.
3. Sociologia.
4. Antropologia.
5. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gl'insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà di economia e commercio.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre complementari.

Art. 43.

La Scuola di statistica è retta da un Consiglio di professori, del quale fanno parte tutti i docenti che a qualsiasi titolo v'impartiscono un insegnamento, e da un direttore nominato in seno al Consiglio dal rettore fra i professori di ruolo di discipline statistiche. Il direttore dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 44.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie innanzi ad una commissione composta del professore della materia d'esame e di altri due professori, di cui uno libero docente o cultore della materia.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento statistico liberamente scelto dal candidato; detto argomento deve peraltro essere comunicato almeno quattro mesi prima dell'esame di diploma al direttore della Scuola, che deve approvarlo. La Commissione per l'esame di diploma è costituita di sette membri, di cui almeno uno libero docente o cultore di discipline statistiche, e presieduta dal direttore della Scuola.

Art. 45.

Per il conseguimento del diploma in statistica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Statistica metodologica - corso elementare.
Statistica economica - corso elementare (I).
Statistica giudiziaria e sociale.
Geografia politica ed economica.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Statistica economica - corso elementare (II).
Antropometria e statistica sanitaria.
Demografia.
Un insegnamento complementare.

Art. 46.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce annualmente se e quali contributi debbano essere versati dagl'iscritti per la frequenza del laboratorio e della biblioteca.

Art. 47.

Per la iscrizione alla scuola di laureati o studenti di altre Facoltà universitarie valgono le norme, di cui all'art. 40 del presente statuto.

Art. 48.

La Scuola di statistica ha annesso il laboratorio di statistica.

TITOLO IV.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 49.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Il corso di studi per il conseguimento di ciascuna delle due lauree ha la durata di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Art. 50.

Gli insegnamenti per la laurea in lettere sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale.
8. Storia moderna.
9. Archeologia e storia dell'arte antica.
10. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
11. Geografia.
12. Filosofia (con scelta fra gl'insegnanti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Complementari:

a) Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Grammatica greca e latina.
3. Papirologia.
4. Paletnologia.
5. Etruscologia ed archeologia italica.
6. Antichità greche e romane.

b) Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura romena.
5. Lingua e letteratura polacca.
6. Lingua e letteratura ungherese.
7. Lingua e letteratura neo-greca.
8. Storia della lingua italiana.
9. Filologia slava.
10. Paleografia e diplomatica.
11. Storia del Risorgimento.
12. Storia della musica.

Due degl'insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Alle cattedre di lingue e letterature moderne possono essere addetti lettori.

Art. 51.

Gl'insegnamenti per la laurea in filosofia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia (biennale).
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia medioevale.
4. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
5. Storia delle religioni.
6. Storia del Cristianesimo.
7. Psicologia sperimentale.
8. Storia del diritto italiano.
9. Storia orientale antica.

Art. 52.

I corsi di ciascun insegnamento sono di non meno di tre ore settimanali.

Art. 53.

Per il conseguimento della laurea in lettere è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Storia medioevale.
Storia moderna.
Storia della filosofia o filosofia teoretica o filosofia morale.
Glottologia (I).
Archeologia e storia dell'arte antica.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana (I).
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).
Glottologia (II).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (II).
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).
Filologia romanza (I).
Geografia.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Filologia romanza (II).
Due insegnamenti complementari.

La prova scritta di composizione latina deve essere sostenuta alla fine del 2° e 3° anno.

Art. 54.

Per il conseguimento della laurea in filosofia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (I).
Storia della filosofia (I).
Storia medioevale.
Storia moderna.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (II).
Storia della filosofia (II).
Filosofia teoretica (I).
Filosofia morale (I).
Pedagogia (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Filosofia teoretica (II).
Filosofia morale (II).
Pedagogia (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Due insegnamenti complementari.

Art. 55.

Per essere ammesso all'esame di laurea in lettere lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei due gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica e storico-filologico-moderna.

Lo studente deve inoltre superare una prova scritta di composizione latina.

Art. 56.

Per essere ammesso all'esame di laurea in filosofia lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 57.

Mediante il manifesto annuale la Facoltà indica quali insegnamenti vengono integrati da esercitazioni.

Art. 58.

L'insegnamento biennale di « storia greca e storia romana — con esercitazioni di epigrafia romana » può essere scisso nei due insegnamenti annuali di « storia greca » e di « storia romana — con esercitazioni di epigrafia romana ».

Gl'insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti nell'unico insegnamento biennale di « storia medioevale e moderna ».

Art. 59.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e per i corsi biennali gli esami vengono sostenuti alla fine del biennio.

Le commissioni per gli esami di profitto sono formate ciascuna di tre insegnanti, di cui uno deve essere libero docente.

Art. 60.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il tema della dissertazione deve essere stabilito d'accordo con l'insegnante di una delle materie della Facoltà comprese nell'ordine di studi scelto dallo studente e deve essere fissato e registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione. Lo studente può cambiare tema, sempre d'accordo con l'insegnante della materia, purchè intercedano sei mesi dalla discussione.

L'insegnante della materia deve indirizzare lo studente durante la preparazione della dissertazione e lo studente ha l'obbligo di comunicare all'insegnante, che glieli richieda, i risultati del suo studio.

La Commissione è composta di undici membri fra cui almeno un libero docente.

Nel caso che il professore della materia o altri della Commissione ritenga, in seguito alla lettura della dissertazione, che il candidato non possa essere ammesso alla discussione, ne da avviso al preside, perchè, prima che sia fissata la data dell'eventuale discussione pubblica, la Commissione sia convocata e deliberi in proposito.

Art. 61.

I laureati in lettere che aspirino alla laurea in filosofia sono di regola iscritti al terzo anno di filosofia e i laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere sono di regola iscritti al terzo anno di lettere.

E' in potere del preside, udito il parere della Facoltà, di consentire ai laureati, di cui è parola nel comma precedente, l'iscrizione al quarto anno, anzichè al terzo, quando il curriculum di studi, seguito dallo studente per il conseguimento della prima laurea, contenga a suo giudizio un numero sufficiente di materie utili per il conseguimento della nuova laurea.

I laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze naturali, fisiche e matematiche, in medicina e chirurgia, possono essere iscritti al terzo anno di lettere o al terzo di filosofia, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica.

Per gli studenti di cui è parola nei precedenti commi il preside della Facoltà determina il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

Per gli studenti stranieri che intendono iscriversi alla Facoltà per conseguire la laurea in lettere o in filosofia, il preside, udito il parere della Facoltà, stabilisce a quale anno di studio debbono essere iscritti e quali insegnamenti debbono seguire e consiglia il piano di studi.

Art. 62.

Le esercitazioni linguistiche, svolte da lettori sotto la direzione del titolare della cattedra, hanno carattere propedeutico.

Seminari di esercitazioni.

Art. 63.

Sono istituiti presso la Facoltà seminari di esercitazioni di lettere e filosofia, con l'intento di addestrare i giovani al lavoro scientifico nello speciale campo di studi prescelto, e, più particolarmente, di guidarli nella preparazione della loro dissertazione di laurea.

Art. 64.

Ai seminari sono ammessi gli studenti regolarmente iscritti al terzo o quarto anno di lettere o filosofia, che ne facciano domanda.

Art. 65.

Le esercitazioni di seminario possono essere destinate esclusivamente agli alunni iscritti al seminario ovvero essere, almeno parzialmente, comuni agli iscritti al corso delle discipline rientranti nel piano di studi generale per la laurea in lettere o in filosofia.

Art. 66.

I seminari sono di:

1. Filologia moderna.
2. Filologia classica.
3. Storia medioevale e moderna.
4. Storia antica.
5. Storia dell'arte.
6. Filosofia.

Art. 67.

Nel manifesto annuale vengono elencate le discipline le cui esercitazioni costituiscono ciascun seminario. Ogni iscritto ad un seminario deve seguire le esercitazioni dei corsi in esso compresi, in un numero che non può essere inferiore a due, con un totale di ore non inferiore a tre.

Art. 68.

Ciascun corso di esercitazioni di seminario è, di regola, di un'ora settimanale: può tuttavia in linea eccezionale essere anche di due ore.

Art. 69.

Il direttore dei seminari è il preside della Facoltà, il quale può delegare, quando lo creda opportuno, questa sua funzione, per ciascun seminario, ad uno dei professori di ruolo che ne facciano parte.

Art. 70.

Alla fine del corso gli iscritti, che vi abbiano assiduamente e regolarmente partecipato, ricevono un attestato di frequenza e di profitto, firmato dai professori dei corsi seguiti e controfirmato dal preside della Facoltà.

TITOLO V.

Facoltà di magistero.

Art. 71.

La Facoltà di magistero conferisce le seguenti lauree e diplomi:

a) laurea in materie letterarie;

b) laurea in pedagogia;

c) laurea in lingue e letterature straniere;

d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 72.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Sono insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Grammatica latina.
3. Filologia romanza.
4. Filologia germanica.
5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
6. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 1° biennio e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Art. 73.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia.

Sono insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia.

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 1° biennio ed in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Art. 74.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale).
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Lingua e letteratura spagnola (biennale).
7. Geografia.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Art. 75.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano e della lingua straniera.

Art. 76.

Per la laurea in materie letterarie è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Storia (I).
Geografia (I).
Storia della filosofia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Storia (II).
Geografia (II).
Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (II).
Un insegnamento complementare.

Secondo biennio:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Storia (I).
Geografia.
Lingua e letteratura straniera moderna (la medesima scelta nel 1° biennio).

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Storia (II).
Pedagogia.
Un insegnamento complementare.

Art. 77.

Per la laurea in pedagogia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Storia della filosofia (I).
Pedagogia (I).
Storia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratuar latina (II).
Storia della filosofia (II).
Pedagogia (II).
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (II).
Un insegnamento complementare.

Secondo biennio:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Filosofia (I).
Lingua e letteratura straniera moderna (la medesima scelta nel 1° biennio).

Secondo anno:

Filosofia (II).
Pedagogia.
Storia.
Un insegnamento complementare.

Art. 78.

Per la laurea in lingue e letterature straniere è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Lingua e letteratura francese (I).
Lingua e letteratura tedesca (I).
Lingua e letteratura inglese (I).
Lingua e letteratura spagnola (I).
Geografia.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Lingua e letteratura francese (II).
Lingua e letteratura tedesca (II).
Lingua e letteratura inglese (II).
Lingua e letteratura spagnola (II).

Secondo biennio:

Primo anno:

Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Filologia romanza.
Filologia germanica.

Secondo anno:

Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Due insegnamenti complementari.

Art. 79.

Per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Pedagogia (I).
Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Storia (I).
Geografia (I).
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (I).

Secondo anno:

Pedagogia (II).
Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Storia (II).
Geografia (II).
Storia della filosofia (I).
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (II).

Terzo anno:

Pedagogia (III).
Storia della filosofia (II).
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
Igiene.

Art. 80.

Gli esami devono essere coordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori dei corsi ai quali lo studente è stato iscritto.

Art. 81.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sopra un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato, e di due tesi orali.

La dissertazione scritta, in quattro copie, e l'elenco delle tesi orali, devono essere presentati alla segreteria non più tardi del 15 maggio e del 5 ottobre, rispettivamente per la sessione estiva ed autunnale d'esami.

Art. 82.

Le Commissioni per gli esami di profitto si compongono di tre membri, ivi compreso il professore della materia oggetto dell'esame. Quelle per gli esami di laurea si compongono di undici membri e quelle per gli esami di diploma di sette membri.

In ogni caso deve far parte della Commissione un libero docente.

Art. 83.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Negli esami di laurea e di diploma il candidato consegue i pieni voti legali se ottiene i nove decimi di punti; consegue i pieni voti assoluti se ottiene la totalità dei punti.

In caso dei pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

Art. 84.

Lo studente che si ritira durante un esame è considerato come respinto.

TITOLO VI.

Facoltà di medicina e chirugia.

Art. 85.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia. La durata del corso degli studi è di sei anni diviso in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 86.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

Fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).

10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Semeiotica medica.
5. Radiologia.
6. Idrologia medica.
7. Clinica ortopedica.
8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni e gli studenti possono esservi ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 87.

Tutti gl'insegnamenti sono dimostrativi e sono integrati da esercitazioni pratiche.

Art. 88.

Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Primo anno:

Anatomia umana normale - con esercizi (I).
Chimica.
Fisica.
biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Anatomia umana normale - con esercizi (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).

Secondo biennio:

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Farmacologia.
Anatomia e istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

Quinto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Anatomia e istologia patologica (II).
Medicina legale e delle assicurazioni.
Igiene.
Un insegnamento complementare.

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica pediatrica.
Clinica odontoiatrica (semestrale).

Art. 89.

Gli esami sono dati per singole materie.

Art. 90.

Per assicurarsi del profitto degli allievi ciascun professore li sottopone, durante l'anno o al termine del corso, pubblicamente, ad interrogazioni o alla illustrazione di preparati o di casi clinici o ad esercitazioni pratiche, tenendo nota, in apposito registro, dei risultati delle prove.

Art. 91.

L'esame di laurea in medicina e chirurgia consiste nella discussione di una dissertazione, contenente osservazioni o ricerche proprie sopra un argomento che rientri nel quadro degl'insegnamenti della Facoltà, e nella discussione di due fra tre temi orali scelti dal candidato.

La discussione della dissertazione e dei temi è pubblica, e deve anche servire ad accertare che il candidato possegga una sufficiente cultura generale biologica e medico-chirurgica.

Art. 92.

Le Commissioni esaminatrici per i singoli esami di profitto sono costituite di tre membri fra cui un libero docente.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono costituite dal preside, da sette professori di ruolo o incaricati e da tre liberi docenti scelti fra coloro che abbiano tenuto un corso regolare.

Art. 93.

E' ammessa l'iscrizione dei laureati in scienze naturali e in veterinaria al terzo anno di medicina e chirurgia.

E' ammessa l'iscrizione di coloro che sono forniti della laurea in farmacia al secondo anno di medicina e chirurgia.

La Facoltà determina, caso per caso, il numero minimo degl'insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi.

Su di ogni altra domanda di passaggio da altro corso di laurea la Facoltà decide caso per caso, tenendo conto della qualità degli studi compiuti dai richiedenti e degli esami superati, e decide anche in merito all'anno di corso a cui gli aspiranti possono essere iscritti.

E' prescritto sempre nei richiedenti il possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 94.

Per le esercitazioni gli studenti sono tenuti al pagamento di un contributo annuale di laboratorio che viene stabilito dalle autorità accademiche.

Il provento delle tasse di laboratorio va in aumento dello dotazione del rispettivo istituto.

TITOLO VII.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 95.

La Facoltà conferisce le lauree in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali.

Alla Facoltà è annesso il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria.

Art. 96.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari.

1. Chimica applicata.
2. Chimica biologica.
3. Chimica agraria
4. Fisica superiore.
5. Fisica teorica.
6. Zoologia generale.
7. Botanica.
8. Fisiologia generale.
9. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
10. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
11. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
12. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 97.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Ottica.
3. Astronomia.
4. Mineralogia.
5. Geodesia.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 98.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Fisica teorica.
3. Fisica superiore.
4. Astronomia.
5. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 99.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperientale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Fisica matematica.
2. Mineralogia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 100.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Istologia ed embriologia.
2. Chimica fisica.
3. Paleontologia.
4. Antropologia.
5. Etnologia.
6. Entomologia agraria.
7. Patologia vegetale.
8. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo stupente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 101.

E' titolo di ammissione al biennio di studi propedeutici per l'ingegneria il diploma di maturità claccica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.
Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 102.

Per il conseguimento della laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale (I).
Esercitazioni di fisica (I).
Preparazioni chimiche.
Istituzioni di matematiche.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica analitica.
Chimica organica (con esercitazioni).
Fisica sperimentali (II).
Esercitazioni di fisica (II).
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Mineralogia (con esercitazioni).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Chimica fisica con esercizi (I).
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Chimica fisica con esercizi (II).
Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Due insegnamenti complementari.

Art. 103.

Per il conseguimento della laurea in fisica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Analisi matematica algebrica (con esercizi).
Geometria analitica con elementi di proiettiva (con esercizi).
Fisica sperimentale (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Esercizitazioni di fisica sperimentale (I).
Preparazioni chimiche.

Secondo anno:

Analisi matematica infinitesimale (con esercizi).
Fisica sperimentale (II).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica (con esercizi).

Terzo anno:

Fisica teorica.
Fisica superiore.
Analisi superiore.
Chimica fisica (con esercizi).
Esercitazioni di fisica sperimentale (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Esercitazioni di fisica sperimentale (III).
Fisica matematica.
Un insegnamento complementare.

Art. 104.

Per il conseguimento della laurea in scienze matematiche è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Analisi matematica algebrica (con esercizi).
Geometria analitica con elementi di proiettiva (con esercizi).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica infinitesimale.
Geometria descrittiva con disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno (con esercizi).

Terzo anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica matematica.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 105.

Per il conseguimento della laurea in matematica e fisica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Analisi matematica algebrica (con esercizi).
Geometria analitica con elementi di proiettiva (con esercizi).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica infinitesimale (con esercizi).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno (con esercizi).

Terzo anno:

Fisica superiore.
Astronomia.
Matematiche complementari.
Fisica teorica.

Quarto anno:

Geometria superiore.
Analisi superiore.
Un insegnamento complementare.

Art. 106.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Istituzioni di matematiche.
Fisica (con esercizi).
Chimica generale ed inorganica (con esercizi).
Chimica organica.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Mineralogia (con esercizi).
Botanica (con esercizi).
Zoologia (con esercizi).
Geologia (con esercizi).
Anatomia comparata (con esercizi).

Terzo anno:

Botanica (con esercizi) (II).
Zoologia (con esercizi) (II).
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Geografia.
Due insegnamenti complementari.

Art. 107.

Per il biennio di studi propedeutici per l'ingegneria è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Analisi matematica algebrica (con esercizi).
Geometria analitica con elementi di proiettiva (con esercizi).
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Disegno (I).

Secondo anno:

Analisi matematica infinitesimale (con esercizi).
Geometria descrittiva con disegno (con esercizi).
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno (con esercizi).
Disegno (II).
Mineralogia e geologia.

Art. 108.

Gli esami di profitto si dànno per singole materie.

Art. 109.

Per assicurarsi del profitto ciascun professore della Facoltà può sottoporre gli allievi, durante l'anno o al termine del corso, ad interrogazioni o a prove pratiche.

All'inizio di ciascun anno accademico i singoli direttori di istituto presentano alla Facoltà il regolamento delle esercitazioni pratiche.

Art. 110.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono formate di tre membri: il professore della materia, un professore di materia affine ed un libero docente o cultore della materia. Quando si tratti di esami pratici, il terzo commissario può essere l'assistente che tenne il corso di esercitazioni.

Art. 111.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche ed esperienze originali, o nella discussione di due argomenti orali riguardanti materie diverse fra loro e da quella nella quale il candidato ha svolto la dissertazione.

La dissertazione e i temi degli argomenti orali debbono essere presentati in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami.

All'inizio del terzo anno, lo studente deve presentare alla Facoltà l'elenco delle materie scelte fra le complementari e quello delle materie nelle quali intende discutere la dissertazione scritta, gli argomenti orali e sostenere le eventuali prove pratiche.

Inoltre:

il candidato alla laurea in fisica e in matematica e fisica deve sostenere una prova pratica di fisica sperimentale;

il candidato alla laurea in chimica deve sostenere una prova pratica consistente in un'analisi qualitativa, in una quantitativa ed in un saggio di riconoscimento di sostanze organiche;

il candidato alla laurea in scienze naturali deve sostenere una prova pratica in due materie diverse da quelle che formano oggetto della dissertazione e delle tesi orali.

Il candidato alla laurea in matematica e fisica, se sceglie l'argomento della dissertazione scritta in fisica, deve scegliere i due argomenti orali in matematica e viceversa.

Art. 112.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono costituite del preside, di sette professori di ruolo e di tre liberi docenti scelti possibilmente fra coloro che abbiano tenuto un corso regolare.

Art. 113.

Gli studenti sono tenuti a pagare un contributo annuale per ciascun laboratorio che frequentano.

L'ammontare del contributo viene stabilito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà.

Art. 114.

In ciascun anno, nel periodo che intercorre fra gli esami di laurea e gli esami di Stato, i laureati della Facoltà di scienze di Firenze, che debbono presentarsi a questa prova, possono essere ammessi a frequentare i laboratori pagando un contributo che viene stabilito dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Senato accademico e udita la Facoltà.

TITOLO VII.

Seminario matematico-fisico-astrofisico.

Art. 115.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso un Seminario matematico-fisico-astrofisico.

Il Seminario ha la sua sede presso l'Istituto matematico; le riunioni si tengono di regola al Regio osservatorio di Arcetri.

Art. 116.

Il Seminario si propone i seguenti scopi:

a) dirigere ed assistere i giovani che intendono dedicarsi allo studio scientifico della fisica, della matematica e dell'astronomia;

b) svolgere in genere ogni attività rivolta al progresso delle scienze fisiche e matematiche.

Art. 117.

Il Seminario svolge la sua attività come appresso:

a) conferenze tenute dai professori e dagli assistenti della Facoltà o di altri Istituti d'istruzione superiore su questioni di attualità riguardanti le scienze suddette o scienze affini;

b) conferenze tenute da studenti sotto la guida dei professori della Facoltà;

c) discussioni, comunicazioni scientifiche, riassunti generali o particolari di moderne ricerche.

Art. 118.

La direzione e la vigilanza sul Seminario è affidata ai professori della Facoltà, fra i quali il rettore nomina uno come direttore per la durata di un triennio.

Art. 119.

Possono prendere parte al Seminario:

a) i professori e gli assistenti della Facoltà di scienze, dell'Osservatorio astronomico e dell'Istituto di ottica di Firenze;

b) i laureati in scienze matematiche, fisica, matematica e fisica, chimica, scienze naturali;

c) gli studenti della Facoltà;

d) tutti coloro che si interessano allo studio della matematica, fisica, astronomia e che abbiano il consenso del direttore.

Art. 120.

Le conferenze del Seminario di particolare interesse possono essere raccolte in volumi da pubblicarsi per conto della Regia università.

Art. 121.

Qualora il Consiglio di amministrazione dell'Università o altri enti o privati assegnino fondi al Seminario, questi devono essere impiegati:

a) per retribuire un assistente da nominarsi dal Senato accademico su proposta della Facoltà, anno per anno, e per non più di cinque anni consecutivi;

b) per eventuali compensi a conferenzieri appositamente invitati in Firenze.

Art. 122.

Il Rettore può rilasciare a coloro che ne facciano domanda un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori del seminario.

TITOLO VIII.

Facoltà di farmacia.

Art. 123.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 124.

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Gl'insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Zoologia generale.
3. Igiene.
4. Mineralogia.
5. Idrologia.

Art. 125.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 126.

Per il conseguimento della laurea in farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica.
Botanica farmaceutica (con esercizi).
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Chimica biologica.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Farmacologia e farmacognosia (con esercizi).
Tecnica e legislazione farmaceutica.

Art. 127.

Gl'insegnanti di ruolo delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, che impartiscono corsi di cui al precedente art. 124, assieme a quelli della Facoltà e al titolare di farmacologia della Facoltà di medicina costituiscono il Consiglio della Facoltà stessa.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato alla Facoltà di scienze giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 128.

Il preside comunica i programmi e gli orari degl'insegnamenti propri della Facoltà di farmacia alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia che in adunanze, alle quali interviene il Preside medesimo, possono esporre le loro osservazioni e proporre gli opportuni coordinamenti.

Art. 129.

Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teoriche dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e laboratori.

Art. 130.

Gli esami della Facoltà di farmacia si distinguono in:

esami teorici di profitto.
esami pratici di profitto.
esami di laurea.

Art. 131.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Art. 132.

Gli esami pratici consistono in esercitazioni relative all'insegnamento su cui vertono. Le modalità sono fissate dalla Facoltà caso per caso.

Art. 133.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi oltre le esercitazioni nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica e tossicologica e gli esercizi pratici che vengono annualmente indicati dalla Facoltà nel suo manifesto.

Art. 134.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui e di prove sperimentali del profitto ricavato dagli alunni.

Questi colloqui e prove sperimentali servono di criterio per l'ammissione da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

All'inizio di ciascun anno accademico i singoli direttori di istituto presentano alla Facoltà il regolamento delle esercitazioni pratiche.

Art. 135.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e udito il Consiglio della facoltà, determina annualmente le somme che gli studenti debbono versare come contributi per le spese di laboratorio delle singole esercitazioni pratiche.

Art. 136.

L'esame di laurea in farmacia consiste in prove pratiche ed in un esame orale. Le prove pratiche sono le seguenti:

un'analisi qualitativa,
un'analisi quantitativa senza preparazione,
un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici,
una prova pratica di tecnica farmaceutica.

Il candidato deve presentare, almeno un mese prima dell'esame una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia cui si riferisce, e l'argomento di due tesine orali in materie diverse da quella della dissertazione scritta.

L'esame orale comprende la discussione della dissertazione e delle prove pratiche, e un esame professionale nel quale il candidato deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, dei tossici e degli antidotismi, delle droghe e delle piante e rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e su quelle parti della legislazione sanitaria che hanno attinenza con la farmacia.

Art. 137.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di undici membri. Ne fanno parte, di regola, oltre il preside della Facoltà che la presiede, otto professori della Facoltà stessa, tra i quali sempre quelli di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di farmacologia e farmacognosia, di tecnica farmaceutica, nonchè due liberi docenti, scelti preferibilmente fra quelli che abbiano tenuto effettivamente l'insegnamento.

In caso di necessità il numero dei componenti la Commissione può essere ridotto a nove compreso almeno un libero docente.

Art. 138.

L'adempimento della pratica farmaceutica deve risultare, all'inizio, dalla dichiarazione scritta, rilasciata dagli studenti in segreteria, della farmacia prescelta, e alla fine da una attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale è stata compiuta.

Art. 139.

Per coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso l'anno di corso al quale essi possono essere iscritti e il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che devono formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO IX.

Facoltà di architettura.

Art. 140.

La Facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

Art. 141.

La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di maturità artistica.

Art. 142.

Gli insegnamenti per la laurea in architettura sono i seguenti:

Biennio di studi propedeutici:

Fondamentali:

1. Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (biennale).
2. Storia dell'arte.
3. Storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Complementari:

1. Disegno dal vero.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Triennio di studi di applicazione:

Insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
6. Urbanistica (biennale).
7. Restauro dei monumenti.
8. Meccanica razionale e statica grafica.
9. Fisica tecnica.
10. Scienza delle costruzioni (biennale).
11. Estimo ed esercizio professionale.
12. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
13. Impianti tecnici.
14. Topografia e costruzioni stradali.

Insegnamenti complementari:

1. Scenografia.
2. Decorazione.
3. Igiene edilizia.

Gli insegnamenti di « analisi matematica e geometria analitica » e di « scienza delle costruzioni » comportano un esame alla fine di ciascun anno del corso biennale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 143.

Il piano di studi consigliato è il seguente:

A) Per il biennio di studi propedeutici:

Primo anno:

Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (I).
Storia dell'arte.
Storia e stili dell'architettura (I).
Elementi costruttivi.
Analisi matematica e geometria analitica (I).
Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
Chimica generale ed applicata.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (II).
Storia dell'arte e stili dell'architettura (II).
Analisi matematica e geometria analitica (II).
Applicazioni della geometria descrittiva.
Fisica.
Mineralogia e geologia.
Un insegnamento complementare.

B) Per il triennio di studi di applicazione:

Primo anno:

Elementi di composizione.
Caratteri distributivi degli edifici.
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
Topografia e costruzioni stradali.
Meccanica razionale e statica grafica.
Fisica tecnica.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Composizione architettonica (I).
Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
Urbanistica (I).
Restauro dei monumenti.
Scienza delle costruzioni (I).
Impianti tecnici.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Composizione architettonica (II).
Urbanistica (II).
Scienza delle costruzioni (II).
Estimo ed esercizio professionale.
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.

Art. 144.

Nel biennio propedeutico gli esami di analisi matematica e geometria analitica (I) e di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva debbono precedere rispettivamente gli esami di analisi matematica e geometria analitica (II) e di applicazioni di geometria descrittiva.

Nel triennio di applicazione gli esami di fisica tecnica, di meccanica razionale e statica grafica e di architettura degli interni, arredamento e decorazione, debbono precedere rispettivamente gli esami di impianti tecnici, di scienza delle costruzioni (I) e di composizione architettonica. Parimenti l'esame di caratteri distributivi degli edifici deve precedere quelli di composizione architettonica e di urbanistica.

L'esame di caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti deve precedere quello di composizione architettonica.

Art. 145.

L'insegnamento viene impartito, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi grafici ed esercitazioni varie, integrati da visite a monumenti, edifici e cantieri che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento stesso.

Art. 146.

Tutti gl'insegnamenti del quinto anno si svolgono, oltre che con lezioni teorico-pratiche e prove estemporanee sulle rispettive discipline, anche sulla redazione del progetto di laurea.

Art. 147.

I professori si accertano dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che essi ritengano opportuno e ne attestano la frequenza apponendo, alla fine del corso, le proprie firme sul libretto di iscrizione.

Art. 148.

Gli studenti provenienti da altre Facoltà di architettura sono ammessi all'anno di corso al quale erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti nella Facoltà da cui provengono.

Art. 149.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà universitarie o Istituti superiori, e semprechè siano forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso per la laurea in architettura, il Consiglio di facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gl'insegnamenti che debbono seguire e gli esami che debbono superare e stabilisce il piano di studi.

I provenienti dal biennio propedeutico d'ingegneria non possono, in ogni caso, essere ammessi che al secondo anno, salvo dispensa dagli esami di discipline scientifiche.

Art. 150.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al quarto anno, con dispensa dagli esami sulle materie scientifiche anche del biennio, da determinarsi a giudizio del Consiglio di facoltà.

Art. 151.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti e coloro che posseggano il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano, al tempo stesso, muniti della maturità classica, o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Facoltà di architettura, con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio di facoltà, siano in difetto.

Art. 152.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia ottenuto l'ammissione agli esami di almeno tre insegnamenti.

Art. 153.

Gli esami di profitto consistono in prove orali, pratiche o grafiche.

Le modalità per ciascuna prova sono stabilite dal Consiglio di facoltà.

Nel giudizio degli esami le Commissioni tengono conto anche dei lavori eseguiti dai candidati durante l'anno accademico.

Art. 154.

Le Commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà e composte di tre membri, di cui uno deve essere scelto fra i liberi docenti, o, in mancanza, tra cultori della disciplina oggetto di esame.

Art. 155.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura o di urbanistica, che lo studente deve svolgere durante l'ultimo anno di corso, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica e tale da poter essere considerato, in ogni sua parte, esecutivo;

b) nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Per ciascuna delle prove sono dati due temi; tra questi, uno è scelto dal candidato il quale ha otto ore di tempo per svolgerlo;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto, sulle due prove estemporanee ed, in generale, su tutte le materie d'insegnamento.

Il progetto e gli altri lavori suddetti rimangono depositati presso la segreteria, salvo che non ne sia autorizzata la restituzione.

Art. 156.

La Commissione per gli esami di laurea è nominata dal preside della Facoltà, che la presiede, ed è composta di undici membri, dei quali dieci professori ufficiali ed uno libero docente.

In caso di necessità la Commissione può essere ridotta a sette membri dei quali uno deve essere libero docente.

TITOLO X.

Facoltà di agraria.

Art. 157.

La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie e la laurea in scienze forestali.

Art. 158.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Orticoltura e floricoltura (semestrale).
3. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
4. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
5. Principî di diritto agrario e legislazione rurale.
6. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 159.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze forestali è di due anni.

E' titolo di ammissione il certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio di studi per la laurea in scienze agrarie.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Botanica ed ecologia forestale.
2. Agronomia generale.
3. Chimica agraria.
4. Zoologia forestale.
5. Zootecnia.
6. Economia rurale.
7. Dendrometria e assestamento forestale.
8. Sistemazioni idraulico-forestali.
9. Selvicoltura generale e tecnologia forestale.
10. Selvicoltura speciale.
11. Alpicoltura (semestrale).
12. Patologia forestale.
13. Legislazione forestale.
14. Industrie chimico-forestali.
15. Economia ed estimo forestale.
16. Costruzioni forestali (semestrale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del biennio.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione in almeno tre insegnamenti fondamentali e non li abbia frequentati.

Art. 160.

Il piano di studi consigliato per le lauree in scienze agrarie ed in scienze forestali è il seguente:

Primo biennio: comune:

Primo anno:

Botanica generale.
Zoologia generale.
Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
Chimica organica.
Matematica.
Fisica.

Secondo anno:

Botanica sistematica.
Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Mineralogia e geologia.
Principî di economia generale corporativa e di statistica.
Patologia vegetale.
Entomologia agraria.

Secondo biennio di applicazione: per la laurea in scienze agrarie:

Primo anno:

Chimica agraria (I).
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (I).
Ezoognosia e zootecnia (I).
Economia e politica agraria (I).
Microbiologia agraria e tecnica.
Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
Tre insegnamenti complementari annuali oppure due annuali e due semestrali.

Secondo anno:

Chimica agraria (II).
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (II).
Coltivazioni arboree.
Ezoognosia e zootecnia (II).
Economia e politica agraria (II).
Estimo rurale e contabilità.
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Secondo biennio per la laurea in scienze forestali:

Primo anno:

Botanica ed ecologia forestale.
Agronomia generale.
Chimica agraria.
Zoologia forestale.
Economia rurale.
Alpicoltura (semestrale).
Legislazione forestale.

Secondo anno:

Zootecnia.
Sistemazioni idraulico-forestali.
Dendrometria e assestamento forestale.
Selvicoltura generale e tecnologia forestale.
Selvicoltura speciale.
Patologia forestale.
Industrie chimico-forestali.
Economia ed estimo forestale.
Costruzioni forestali (semestrale).

Art. 161.

Gl'insegnamenti sono integrati da conferenze, colloqui, prove pratiche ed esercitazioni.

Le prove pratiche e le esercitazioni hanno luogo tanto nei laboratori e musei, quanto nell'Azienda rurale della Facoltà e negli annessi campi sperimentali per gli studenti del corso per la laurea in scienze agrarie, nelle foreste demaniali e negli arboreti di Vallombrosa per gli studenti del corso per la laurea in scienze forestali.

Le esercitazioni di laboratorio, in quegli insegnamenti per i quali sono necessarie, il numero delle ore di esse e il tempo e la durata delle prove pratiche e delle esercitazioni fuori della sede della Facoltà sono stabiliti dal Consiglio di facoltà. Le conferenze ed i colloqui possono aver luogo nelle stesse ore delle lezioni teoriche ed in vece di queste.

E' obbligatorio anche il tirocinio pratico che per i corsi di laurea in scienze agrarie si svolge nell'Azienda rurale della Facoltà e per il corso di laurea in scienze forestali in una azienda boschiva. Pertanto il preside, udito il Consiglio di Facoltà, può stabilire che gli allievi frequentino le suddette aziende in determinati periodi di tempo sia durante l'anno, sospendendosi temporaneamente le lezioni, sia dopo la chiusura dei corsi.

Alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti che siano regolarmente iscritti, mentre le lezioni sono pubbliche.

I contributi dovuti dagli studenti per le esercitazioni vengono stabiliti, per ogni anno accademico, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di facoltà.

Le spese di viaggio per gite d'istruzione e dimostrative sono a carico del bilancio dell'Università.

Art. 162.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà il Consiglio determina l'ulteriore carriera scolastica e consiglia il piano di studi.

Art. 163.

Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti vertono su tutti gli argomenti dei relativi programmi. Essi sono orali, ma possono venire integrati da prove pratiche e scritte; in ogni caso per ciascuna materia di esame è dato un unico voto.

Lo studente che si ritira durante un esame è considerato riprovato.

Art. 164.

Le Commissioni per gli esami di profitto si compongono di tre membri, nominati dal Consiglio di facoltà, fra i quali il professore ufficiale della materia, presidente.

Solo nel caso che il professore della materia sia legittimamente impedito di partecipare all'esame, può essere sostituito nella Commissione esaminatrice dal proprio assistente, il quale tuttavia non può presiedere la commissione.

Art. 165.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia alla quale la dissertazione si riferisce;

b) nello svolgimento di due tesi orali indicate dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta e parimenti approvate dai professori delle rispettive materie;

c) in prove pratiche, che il Consiglio di facoltà può stabilire anche all'infuori degli argomenti scelti per la dissertazione scritta e per le tesi orali.

La domanda per l'ammissione agli esami di laurea deve essere presentata almeno trenta giorni prima dalla data fissata per gli esami stessi.

All'atto della presentazione della domanda deve essere depositata nella segreteria dell'istituto la dissertazione scritta in tre esemplari dattilografati e devono farsi conoscere gli argomenti delle tesi orali.

Art. 166.

La Commissione per gli esami di laurea si compone di undici membri, compreso il preside della Facoltà che ne assume la presidenza. Essa comprende, di regola, oltre sette professori ufficiali, due membri scelti fra i liberi docenti e due membri scelti fra reputati agricoltori o selvicultori, oppure fra distinti studiosi di scienze agrarie o forestali.

In assenza del preside la Commissione è presieduta dal professore ordinario più anziano.

In via eccezionale, la Commissione per l'esame di laurea può essere ridotta ad un minimo di sette membri, dei quali almeno cinque devono essere professori ufficiali della Facoltà ed un libero docente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2476.
Approvazione dello statuto della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Catania, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2169, modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2231 e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2217;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2125, con cui il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è stato aggregato alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative alle modifiche allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2217.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Catania, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alla Scuola di perfezionamento in archeologia, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 129. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Catania.

TITOLO I.

Art. 1.

Disposizioni generali.

L'università di Catania è costituita dalle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di economia e commercio;
c) Facoltà di lettere e filosofia;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
f) Facoltà di farmacia.

Art. 2.

Gl'insegnamenti delle singole Facoltà, vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti sui programmi coordinati ed approvati dai rispettivi Consigli.

A tal uopo, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico, i professori ufficiali di ciascuna Facoltà debbono presentare i programmi d'insegnamento per l'anno accademico successivo, fatta eccezione per i programmi di quegli insegnamenti che, essendo legati al materiale disponibile, non permettono la redazione di un programma prestabilito.

Art. 3.

Entro il termine di cui al 2° comma dell'articolo precedente, i liberi docenti, che intendano svolgere un corso, debbono presentarne il programma al Consiglio di Facoltà cui appartiene la materia da essi professata.

Il Consiglio esamina i programmi presentati e, ove corrispondano per limiti di estensione e per numero di ore settimanali di insegnamento a quelli dei corsi ufficiali ed i liberi docenti dispongano di mezzi sperimentali e dimostrativi riconosciuti idonei, può dichiararli pareggiati a tutti gli effetti di legge. Il termine di presentazione del programma è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia università di Catania.

Entro il mese di giugno le Facoltà esaminano e classificano i programmi dei corsi liberi provvedendo anche al coordinamento dei programmi di tutti i corsi d'insegnamento.

TITOLO II.

Studenti ed esami.

Art. 4.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati, oltre gl'insegnamenti fondamentali, gl'insegnamenti complementari scelti fra quelli impartiti nella Facoltà nel numero prescritto.

Art. 5.

Lo studente può chiedere il passaggio da una Facoltà all'altra non oltre il 31 dicembre.

Lo studente, che fa passaggio da altra Facoltà, è iscritto di regola al 1° corso. Può essergli concessa con decreto del rettore, su parere della Facoltà nella quale fa passaggio, l'abbreviazione del corso, tenuto conto degli studi fatti precedentemente, sopratutto in riguardo all'affinità.

Art. 6.

Il congedo per altra Università può essere chiesto dallo studente, regolarmente iscritto o fuori corso, non oltre il 30 novembre, e può essere concesso dal rettore su domanda motivata e documentata, quando il richiedente sia minorenne, anche con l'atto di consenso del padre o di chi ne fa le veci.

Art. 7.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi al principio del nuovo anno accademico.

Lo studente non può presentarsi all'esame più di una volta per ogni sessione.

Lo studente che si ritira dall'esame è in ogni caso considerato come riprovato.

Art. 8.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Art. 9.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione al numero minimo d'insegnamenti indicato per ciascun corso di laurea come indispensabile per la validità dell'anno.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre insegnamenti e non li abbia regolarmente frequentati.

Art. 10.

Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 11.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 12.

Le commissioni degli esami di profitto per singole materie sono composte del professore ufficiale della disciplina in oggetto dell'esame, di un professore di ruolo di materia affine e di un libero docente della materia o di materia affine, o, in mancanza, di un cultore della materia.

I liberi docenti che fanno parte del personale delle cliniche o dei laboratori, non possono entrare nelle commissioni di esame cui partecipi il professore dal quale dipendono. Se l'aiuto o l'assistente è incaricato, può sedere in commissione col professore da cui dipende, ma solo per l'insegnamento che ha impartito come incaricato.

Art. 13.

L'esame di laurea consiste di regola, salvo quanto viene stabilito dai particolari ordinamenti delle Facoltà, nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su tema tratto da uno degli insegnamenti nel corso di laurea.

Il candidato inoltre è tenuto a svolgere oralmente due fra tre argomenti da lui scelti in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta.

Tanto la dissertazione scritta che il titolo degli argomenti orali debbono essere presentati in segreteria almeno un mese prima della data fissata per gli esami di laurea.

Sono respinte le dissertazioni che pervengono in segreteria con ritardo.

Art. 14.

Salvo quanto è disposto nel presente statuto per la Facoltà di farmacia, la Commissione per l'esame di laurea è normalmente composta di undici membri compreso il preside della Facoltà e deve farne parte almeno uno e non più di quattro liberi docenti. Gli altri commissari devono essere possibilmente professori di ruolo della Facoltà.

In casi eccezionali, a giudizio del rettore e su proposta del preside della Facoltà, la Commissione può essere composta di un numero inferiore di membri in ogni caso non minore di nove; almeno uno e non più di due devono essere liberi docenti.

Il professore incaricato salvo casi eccezionali fa parte della Commissione come professore di ruolo per i laureandi per i quali egli è relatore della dissertazione; negli altri casi può partecipare come libero docente.

Art. 15.

Il preside, avuta comunicazione della nomina della Commissione, designa per ciascuna dissertazione scritta il relatore.

Art. 16.

La commissione di laurea è convocata dal preside venti giorni prima di quello fissato per l'esame, perchè proceda all'approvazione o meno degli argomenti di discussione orale presentati dal candidato.

Nel caso che la Commissione non li approvi i candidati sono tenuti a presentarne subito altri.

TITOLO III.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 17.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Diritto industriale.
5. Diritto agrario.
6. Diritto marittimo.

Art. 19.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20.

Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano per il diritto romano;

b) istituzioni di diritto privato per il diritto civile, il diritto commerciale e il diritto processuale civile.

c) storia del diritto romano per la storia del diritto italiano;

d) economia politica corporativa per il diritto finanziario e scienza delle finanze.

Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, sia per l'iscrizione che per l'esame, gl'insegnamenti cui servono di preparazione.

Art. 21.

Per gl'insegnamenti di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto processuale civile e di diritto romano sono prescritte esercitazioni di almeno un'ora settimanale.

Art. 22

Per gl'insegnamenti biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Art. 23.

Per il conseguimento della laurea è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Diritto costituzionale.
Diritto internazionale.
Diritto ecclesiastico.
Diritto corporativo.
Storia del diritto italiano (I).
Diritto e procedura penale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto civile (I).
Diritto commerciale.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Filosofia del diritto.
Diritto e procedura penale (II).
Storia del diritto italiano (II).
Diritto romano (I).
Diritto amministrativo (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto processuale civile.
Diritto romano (II).
Diritto amministrativo (II).
Diritto civile (II).

Art. 24.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto giuridico, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 25.

Coloro che siano provvisti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti, fermo restando l'obbligo di superare gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in giurisprudenza e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

TITOLO IV.

Facoltà di economia e commercio.

Art. 26.

La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 27.

La durata del corso per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto processuale civile.
4. Demografia.
5. Diritto corporativo.

Art. 28.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver eseguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 29.

G'insegnamenti di « diritto commerciale » o di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Non può essere ammesso alla prova orale lo studente che non abbia ottenuta la sufficienza nella prova scritta.

Lo studente che sia stato riprovato nella prova orale o che per qualsiasi motivo non si sia presentato a sostenere la prova orale nella stessa sessione, dovrà ripetere anche la prova scritta.

Art. 30.

Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto marittimo, il diritto processuale civile e il diritto industriale;

b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale e per il diritto corporativo;

c) matematica generale per la statistica metodologica;

d) economia politica corporativa per il diritto finanziario e scienza delle finanze e per la politica economica e finanziaria;

e) ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.

Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gl'insegnamenti cui servono di preparazione.

Art. 31.

Per gl'insegnamenti di matematica generale e finanziaria, di statistica metodologica ed economica, di economia politica corporativa, di geografia economica, di ragioneria generale ed applicata, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale e di merceologia sono prescritte esercitazioni per le quali è obbligatoria la frequenza.

Art. 32.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà, esclusi gl'insegnamenti di istituzioni di diritto privato, istituzoni di diritto pubblico e le lingue straniere;

b) nella discussione orale di due argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra quelle impartite nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 33.

Alla Facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti scientifici:

a) istituto economico-statistico;

b) istituto e laboratorio merceologico;

c) istituto di ragioneria e tecnica commerciale;

d) istituto di geografia economica;

ordinati come seminari ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario. I predetti istituti hanno lo scopo di integrare con esercitazioni pratiche gl'insegnamenti cattedratici delle varie discipline, di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche e di contribuire al progresso degli studi con ricerche, con pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dal preside della Facoltà, sentiti i rispettivi direttori.

Art. 34.

Per il conseguimento della laurea è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Economia politica corporativa (I).
Geografia economica (I).
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Matematica generale e finanziaria (I).
Ragioneria generale ed applicata (I).
Merceologia.
Lingua inglese o tedesca (I).
Lingua francese o spagnola (I).

Secondo anno:

Economia politica corporativa (II).
Geografia economica (II).
Statistica metodologica ed economica (I).
Diritto commerciale (I).
Diritto internazionale.
Matematica generale e finanziaria (II).
Ragioneria generale e applicata (II).
Lingua inglese o tedesca (II).
Lingua francese o spagnola (II).

Terzo anno:

Economia e politica agraria.
Statistica metodologica ed economica (II).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto commerciale (II).
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (I).
Lingua francese o spagnola (III).
Lingua inglese o tedesca (III).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Storia economica.
Politica economica e finanziaria.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (II).

Art. 35.

Coloro che siano forniti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti, fermo restando l'obbligo di superare l'esame in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in economia e commercio e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'ammissione al corso per la laurea in economia e commercio.

TITOLO V.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 36.

La facoltà conferisce:

la laurea in lettere;
la lurea in filosofia.

Art. 37.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filosofia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementair:

a) Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Grammatica greca e latina.
3. Antichità greche e romane.
4. Storia delle religioni.
5. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura tedesca.
2. Lingua e letteratura inglese.
3. Storia del Risorgimento.
4. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Art. 38.

Per gl'insegnamenti biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Art. 39.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica e storico-filologico-moderna.

Art. 40.

Per l'esame di laurea lo studente deve presentare, almeno un mese prima della data dell'esame, una dissertazione (in tre copie) in un argomento concordato con uno dei professori della Facoltà.

Art. 41.

I laureati in filosofia sono ammessi al 3° anno; sono ammessi al 4° qualora abbiano frequentato almeno per un anno gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in lettere.

I laureati in giurisprudenza possono di regola essere iscritti al 3° anno, fermo restando l'obbligo di superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in lettere e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

Coloro che siano forniti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà, fermo in ogni caso l'obbligo di superare gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in lettere e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 42.

Per il conseguimento della laurea in lettere è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Glottologia (I).
Geografia.
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Filosofia (con scelta tra filosofia teoretica, storia della filosofia e filosofia morale).

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Glottologia (II).
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).
Filologia romanza (I).
Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (I).
Storia medioevale e moderna (I).

Terzo anno:

Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Filologia romanza (II).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 43.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia delle religioni.
4. Storia del Cristianesimo.
5. Psicologia sperimentale.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia orientale antica.
9. Letteratura greca.

Art. 44.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato l'esame in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Per l'esame di laurea lo studente deve presentare, almeno un mese prima della data dell'esame, una dissertazione scritta (in 3 copie) su un argomento concordato con uno dei professori della Facoltà.

Art. 45.

Per gli insegnamenti biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Art. 46.

I laureati in lettere sono ammessi al 3° anno; sono ammessi al 4° qualora abbiano frequentato almeno per un anno gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in filosofia.

I laureati in giurisprudenza possono di regola essere iscritti al 3° anno, fermo restando l'obbligo di superare l'esame in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in filosofia e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

Coloro che siano forniti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte alla Facoltà in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti, fermo restando l'obbligo di superare l'esame in tutti gl'insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in filosofia e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 47.

Per il conseguimento della laurea in filosofia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia della filosofia (I).
Filosofia teoretica (I).
Pedagogia (I).
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia della filosofia (II).
Filosofia teoretica (II).
Pedagogia (II).
Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Filosofia morale (I).

Terzo anno:

Storia greca e storia romana - con esercitazioni di epigrafia romana (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Filosofia morale (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 48.

Gl'insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente in quelli annuali di « storia greca » e « storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale » e « storia moderna ».

TITOLO VI.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 49.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 50.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Tisiologia.
4. Clinica ortopedica.
5. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gl'insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia e istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 51.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di « patologia speciale medica e metodologia clinica » e di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » senza aver prima superato gli esami di « fisiologia » e di « patologia generale ».

Non può essere ammesso a sostenere gli esami di clinica « otorinolaringoiatrica » senza aver prima superato gli esami delle patologie speciali.

Art. 52.

Per gli insegnamenti di « istologia ed embriologia generale », di « chimica biologica », di « anatomia chirurgica e corso di operazioni », di « tisiologia » e di « clinica ortopedica » sono prescritte esercitazioni nei rispettivi anni di corso.

Art. 53.

L'esame di laurea nella discussione orale di una dissertazione scritta è di due argomenti scelti dal candidato su materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta.

Tanto la dissertazione scritta che il titolo degli argomenti orali devono essere presentati in segreteria un mese prima della data fissata per gli esami di laurea.

Art. 54.

Per il conseguimento della laurea è consigliato il seguente piano di studi.

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale (I).

Secondo anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Anatomia ed istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Quinto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chiurugica generale e terapia chirurgica (I).
Medicina legale e delle assicurazioni.
Igiene.
Anatomia ed istologia patologica (II).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica ortopedica (semestrale).

TITOLO VII.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 55.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in chimica.
2. Laurea in fisica.

3. Laurea in scienze matematiche.
4. Laurea in matematica e fisica.
5. Laurea in scienze naturali.

Art. 56.

Gli esami delle lauree della Facoltà, eccettuata quella per le scienze matematiche, sono preceduti sempre da una prova pratica, che è di fisica per la laurea in matematica e fisica. Per questa ultima, se la dissertazione scritta verte su un argomento di fisica, due dei temi da discutersi oralmente devono vertere su argomenti di matematica o viceversa.

Art. 57.

Lo studente è tenuto a sostenere una prova pratica per ciascun corso di esercitazioni.

Art. 58.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica industriale.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Fisica superiore.
5. Fisica teorica.
6. Zoologia generale.
7. Botanica.
8. Fisiologia generale.
9. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale - biennale).
10. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
11. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
12. Disegno.

Art. 59.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « Istituzioni di matematiche ».
L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.
Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Art. 60.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali, e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 61.

Per il conseguimento della laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Fisica sperimentale (I).
Chimica generale e inorganica.
Chimica organica.
Istituzioni di matematiche.
Preparazioni chimiche.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Fisica sperimentale (II).
Chimica analitica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Mineralogia con esercizi.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica fisica con esercizi (I).
Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Esercitazioni di fisica (II).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica fisica con esercizi (II).
Due insegnamenti complementari.

Art. 62.

Art. 62. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale - biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Astronomia.
3. Mineralogia.
4. Geodesia.

Art. 63.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.
Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Art. 64.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 65.

Per il conseguimento della laurea in fisica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Analisi matematica (albebrica) con esercizi.
Geometria analitica con elementi di proiettiva con esercizi.
Fisica sperimentale (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale) con esercizi.
meccanica razionale con elementi di statica grafica ed esercitazioni.
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica sperimentale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Fisica superiore.
Fisica teorica.
Chimica fisica.

Esercitazioni di fisica sperimentale (II).
Preparazioni chimiche.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Fisica matematica.
Analisi superiore.
Esercitazioni di fisica sperimentale (III).

Art. 66.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Teoria delle funzioni.
3. Fisica teorica.
4. Fisica superiore.
5. Astronomia.
6. Geodesia.

Art. 67.

Gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » importano ciascuno due esami distinti.
L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 68.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 69.

Per il conseguimento della laurea in scienze matematiche è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica) con esercizi.
Geometria analitica con elementi di proiettiva ed esercizi.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale) con esercizi.
Geometria descrittiva con disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno ed esercizi.

Terzo anno:

Fisica matematica.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Un insegnamento complementare.

Art. 70.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Teoria delle funzioni.
2. Fisica matematica.
3. Geodesia.
4. Mineralogia.

Art. 71.

L'insegnamento di « analisi matematica » comporta due esami distinti; quello di « fisica sperimentale » comporta un esame alla fine del biennio mentre i relativi esercizi di laboratorio importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 72.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 73.

Per il conseguimento della laurea in matematica e fisica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica) con esercizi.
Geometria analitica con elementi di proiettiva con esercizi.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno ed esercizi.

Terzo anno:

Matematiche complementari.
Fisica superiore.
Astronomia.
Un insegnamento complementare

Quarto anno:

Fisica teorica.
Analisi superiore.
Geometria superiore.

Art. 74.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Istologia ed embriologia.
2. Chimica fisica.
3. Geografia fisica.
4. Petrografia.
5. Vulcanologia.
6. Igiene.
7. Statistica metodologica.

Art. 75.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Art. 76.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 77.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali, è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Zoologia con esercizi (I).
Botanica (I).
Chimica generale ed inorganica con esercizi.
Chimica organica.
Istituzioni di matematiche con esercizi.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Zoologia con esercizi (II).
Botanica (II) con esercizi.
Fisica con esercizi.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Mineralogia con esercizi.
Anatomia comparata.
Geologia con esercizi.
Geografia.

Quarto anno:

Fisiologia generale.
Anatomia umana.
Due insegnamenti complementari.

Biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 78.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale - biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Gl'insegnamenti biennali di analisi matematica e geometria comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento di fisica sperimentale comporta un esame teorico e due pratici.

Alla fine del corso biennale lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 79.

Per il biennio propedeutico è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica) con esercizi.
Geometria analitica con elementi di proiettiva con esercizi.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.
Disegno (I).

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale) con esercizi.
Geometria descrittiva con disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno con esercizi.
Mineralogia e geologia con esercizi.
Disegno (II).

TITOLO VIII.

Facoltà di farmacia.

Art. 80.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 81.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Zoologia generale.
4. Igiene.
5. Mineralogia.

Art. 82.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 83.

Per il conseguimento della laurea in farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Chimica generale e inorganica con esercizi.
Chimica organica.
Fisica.
Botanica farmaceutica con esercizi.
Anatomia umana.

Secondo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Chimica biologica.
Farmacologia e farmacognosia con esercizi.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Tecnica e legislazione farmaceutica;
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Un insegnamento complementare.

Art. 84.

Gl'insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni teoriche dimostrative e sperimentali e mediante esercitazioni pratiche nei laboratori e gabinetti.

Le esercitazioni di chimica generale, botanica farmaceutica, chimica, biologica, farmacologia e farmacognosia, zoologia generale, tecnica farmaceutica, chimica bromatologica e mineralogia comportano l'obbligo di un esame pratico e della relativa discussione orale.

Le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comportano una prova pratica a fine di ciascun anno con relativa discussione orale.

Art. 85.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Art. 86.

L'esame di laurea in farmacia si dà in un'unica seduta alla fine del quarto anno.

Il candidato deve dimostrare con un certificato regolare, rilasciato da una farmacia autorizzata, di aver compiuto un semestre di pratica farmaceutica e di aver superato le seguenti prove finali:

a) un'analisi di chimica inorganica qualitativa;

b) un'analisi di chimica quantitativa;

c) un'analisi di chimica farmaceutica (preparazione, riconoscimento e saggi di purezza);

d) un'analisi di chimica tossicologica;

e) un'analisi di tecnica farmaceutica;

f) un'analisi di farmacognosia.

Le prove si svolgono nei corrispondenti istituti, sotto il controllo di una commissione esaminatrice, nominata dal preside della Facoltà.

Il candidato deve poi presentare una dissertazione scritta su argomento preferibilmente sperimentale e discuterla su relazione del direttore dell'istituto presso il quale la dissertazione stessa fu elaborata.

Deve discutere inoltre le prove pratiche di laurea e una su due tesine, scelte su materie diverse da quelle trattate nella dissertazione principale.

Deve infine sostenere una prova orale, nella quale deve dimostrare la conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali e, nei riguardi della pratica farmaceutica, dell'arte del ricettare, della farmacopea e della legislazione farmaceutica.

Art. 87.

La commissione per la seduta di laurea in farmacia, presieduta dal preside, che ne fa parte, si compone di regola di undici membri, che abbiano insegnato nella Facoltà, tra i quali un libero docente, possibilmente scelto fra quelli che hanno effettivamente insegnato nella Facoltà, e un provetto farmacista.

Art. 88.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in agraria, aspiranti alla laurea in farmacia, sono ammessi al 3° anno.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 4°, purchè abbiano frequentato per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti dagli aspiranti, determina il numero degl'insegnamenti necessari al conseguimento della laurea e consiglia l'ulteriore piano degli studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9106737) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 3 —